

Appartenenza e alterità: sull'idea di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana

I. Premessa: appartenenza e alterità

In ogni tempo e in ogni cultura le comunità politiche hanno costruito e costruiscono l'idea di alterità in rapporto alla propria identità. Non v'è dubbio che, in una prospettiva giuridica, tale rapporto si realizzi e si sviluppi sempre sul piano complesso e poliedrico della cittadinanza, vale a dire sul piano di una nozione che nel nostro tempo viene predicata in termini di appartenenza e di partecipazione a una comunità¹.

Frutto di un'esperienza storica che muove dalla nascita dell'idea di Stato-nazione, la cittadinanza moderna si declina tradizionalmente su due piani. Su un piano verticale si configura come uno *status* che esprime l'idea di appartenenza a uno Stato e che attribuisce una posizione giuridica soggettiva fonte di diritti e di doveri. Tale idea di appartenenza è resa bene dal sostantivo tedesco *Staatsgehörigkeit*, mentre si rivelano meno perspicui l'inglese *nationality*, il castigliano *nacionalidad*, il francese *nationalité*. Su un piano orizzontale la cittadinanza si declina come partecipazione del singolo al governo della comunità. L'idea può farsi risalire al pensiero di Aristotele, secondo cui il cittadino è colui che partecipa all'amministrazione del governo e della giustizia². Un concetto che fu ripreso durante la Rivoluzione francese, ma depurato dal limite aristocratico e reso strumento di uguaglianza. È questo il piano espresso più compiutamente dal termine italiano cittadinanza (dal francese *citoyenneté*; dall'inglese *citizenship*; dal castigliano *ciudadanía*; dal tedesco *Staatsbürgerschaft*)³.

* Queste pagine prendono spunto da quanto riferito il 13 aprile 2021 nel corso di uno dei *Seminari del Dipartimento di Giurisprudenza* dell'Università degli Studi di Palermo intitolato *Migrazioni e diritti degli stranieri. Risposte antiche a un problema attuale*.

¹ È questa la stessa prospettiva dalla quale muove A. Calore, *Cittadinanze nell'antica Roma. I L'età regia*, Torino 2018, 1 ss. nella considerazione dell'idea di cittadinanza, sulla scia di impostazioni che si trovano in P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, in D. Zolo (a c. di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Bari 1994, 55 ss. (ma vedi ora anche Id., *Cittadinanza*⁵, Roma-Bari 2021 [rist. 2015]; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997 (entrambi considerati anche in G. Mancini, *Cittadinanza e status negli antichi e nei moderni*, Pescara 2000, 9 ss.) e, ancora, in G. Azzariti, *La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Diritto pubblico* 2, maggio-agosto 2011, 425 ss.

² Arist. *Pol.* III, 1275b 18-20.

³ Su tali differenze semantiche vd. Grosso, *Le vie della cittadinanza* cit. 27 ss.

Da diversi decenni tale nozione di cittadinanza sembra entrata in crisi, poiché il modello dello Stato-nazione non è più in grado di reggere (nel significato proprio del latino *regere*) tutte le nuove istanze che emergono dall'esperienza contemporanea delle società multiculturali, dal ruolo troppo spesso indefinito – o peggio inefficace – delle istituzioni e degli ordinamenti sovranazionali, dall'imporsi sempre più urgente del riconoscimento sostanziale, e non solo formale, dei diritti universali, cosmopolitici e deterritorializzati.

È necessario allora ripensare i principi ai quali devono ispirarsi i rapporti fra il soggetto e la propria comunità politica e i rapporti fra quanti sono appartenenti a una comunità politica e quanti non lo sono.

In questa prospettiva assume un ruolo fondamentale la prospettiva storica, non tanto perché essa crea consapevolezza, pur importante, delle radici culturali che continuano a nutrire il pensiero moderno, e non certo perché essa può rendere possibile o anche solo opportuno, come pure si è pensato di recente, «trasporre nuclei teorici dal tempo passato a quello presente»⁴. L'impostazione metodologica corretta che serve per analizzare il presente e costruire il futuro non ha necessità di attingere dalla conoscenza dell'esperienza storica modelli astratti ai quali uniformarsi né soluzioni euristiche da sperimentare. Chi pretenda di rintracciarli nel passato rischia di utilizzare un approccio nell'indagine storica simile a quello che gli antropologi hanno chiamato 'etico'⁵. Si corre il pericolo, infatti, di avvalersi di idee, concetti o modelli che sono familiari a chi indaga dall'esterno e che si considerano universali, ma non appartengono affatto – almeno non nella loro spesso pretesa universalità – alla realtà storica di volta in volta indagata. Il rischio, che spesso si è in passato concretizzato, è quello di una grave strumentalizzazione della storia, strumentalizzazione a volte aggravata anche da fini ideologici⁶.

⁴ È questo l'angolo visuale, diverso da quello proposto invece in queste pagine, nel quale si è posto A. Palma, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino 2020, 12 ss., secondo cui la storia avrebbe una 'corposità' che consente «attraverso l'attenta e controllata decifrazione del passato» di cogliere «idee e unità di senso» (tale impostazione metodologica è ribadita anche nel recente contributo *La costruzione dell'identità: dalla narrazione storica dell'individuo alle moderne istanze nazionalistiche*, in U. Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli 2021, 15 ss.). Un processo che Palma definisce di 'spaesamento' e che, nel recensirlo, R. Lambertini, *Uno storico, sconfinato 'non luogo'*, in *Tessere iuris* I.2, 2020, 153 ss., riferendosi all'opera dell'antropologo francese Marc Augé, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris 1992 (tr. it. *Non luoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità*, Milano 2009) ha identificato proprio nel concetto di 'non luogo'.

⁵ Sulle categorie 'etico' ed 'emico' nell'antropologia culturale (dobbiamo a Lentano, *Straniero* cit. 138, la suggestione di tale riferimento) torneremo ancora *infra*, nel testo, p. 165.

⁶ Sul problema del metodo nell'indagine storica e sulla pericolosità dell'uso del passato vd., ad esempio, con riferimento, in particolare, all'analogia come forma della comprensione storica, L. Canfora, *L'uso politico dei paradigmi storici*, Roma-Bari 2010.

Gli esempi non mancano certo nella nostra più recente esperienza. Si pensi alla nota esclamazione pronunciata da Mussolini il 25 ottobre 1938: «I Romani antichi erano razzisti fino all'inverosimile»⁷. Il 5 settembre era stata pubblicata la prima delle leggi razziali.

Ma gli antichi Romani furono davvero razzisti fino all'inverosimile?

II. *L'appartenenza: le origini di Roma. L'appartenenza come 'esser parte della comunità'*

Partiamo dalla prima comunità di Roma arcaica⁸, esperienza che non può essere mai tralasciata né da chi studi la storia del pensiero dell'antichità né da chi intenda indagare la storia del pensiero moderno. Storici e filosofi del mondo antico, greci e latini, raccolsero infatti memoria dei miti che la tradizione ne aveva creato, mantenendo in vita e tramandando fino ai nostri giorni le caratteristiche fondanti della comunità che si perpetuarono lungo tanti secoli di storia⁹.

L'appartenenza alla comunità politica ubbidì sempre a un principio che può definirsi di doppio binario, ossia due vie distinte, ma parallele: una via interna fondata sulla 'discendenza genetica giuridicamente rilevante', legata all'idea giuridica di stirpe, e una via esterna, legata a un'idea di inclusione che costituì uno dei caratteri che rese grande la civiltà di Roma¹⁰.

⁷ E. e D. Susmel, *Opera Omnia di Benito Mussolini*. Vol. XXIX, Firenze 1959, 190 che conosciamo dalla citazione tratta da P.S. Salvatori, *Razza romana*, in A. Giardina, F. Pesando (a c. di), *Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione*, Milano 2012, 277 ss.

⁸ Sul concetto generale di appartenenza e alterità e sulle sue declinazioni nel mondo greco vd. A. Cozzo, *Stranieri. Figure dell'altro nella Grecia antica*, Trapani 2020.

⁹ Vd. O. Diliberto, *La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea*, in G. Luchetti (a c. di), *Legge Eguaglianza Diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica (Atti del convegno, Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013)*, Roma 2018, 95 ss.

¹⁰ Vd. M. De Simone, *Studi sulla patria potestas. Il 'filius familias designatus rei publicae civis'*, Torino 2017, 29 ss. G. Lobrano, *La Constitutio Antoniniana de peregrinis danda del 212 d. C. Il problema giuridico attuale di ri-comprendere scientificamente la cittadinanza per ri-costruirla istituzionalmente*, in M. Bărbulescu, M. Felici, E. Silverio (a c. di), *La cittadinanza tra Impero, Stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana*, Roma 2017, 87 ss., discorre di «crescita dall'interno» e «capacità di accoglienza e integrazione dall'esterno» e individua proprio nella crescita l'elemento «caratterizzante-sostanziale» della cittadinanza. Calore, *Cittadinanze* cit. 43, utilizza significativamente il binomio «il sangue e il potere». Almeno per il periodo arcaico sembra preferibile parlare di 'appartenenza alla comunità' piuttosto che di *civitas*, nozione questa che emerse solo in piena età preclassica. Sul concetto di cittadinanza nel mondo romano vd. da ultimi, con bibl. precedente, C. Nicolet, *Civis and Citoyen*, in *Government and Opposition* 21, 1986, 177 ss.; G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2005^s; L. Capogrossi Colongesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma 2000; Id.,

All'interno del gruppo della comunità politica, la via interna, quella della discendenza genetica giuridicamente rilevante, fu costituita dall'appartenenza al gruppo parentale: in quanto giuridicamente collocati nella linea di discendenza genetica del proprio *pater familias*, i nati da *iustae nuptiae*, *liberi* in un primo momento, *filius familias* più tardi, erano appartenenti alla comunità politica più ampia. Apparteneva alla comunità politica anche colui che fosse nato da madre cittadina romana seppur concepito con uno straniero senza *ius conubii*. Ma in una posizione diversa, da un punto di vista sociale, politico e giuridico, dal *filius familias*.

La via parallela, esterna, che fu invece costituita da atti di inclusione dipendenti dalla volontà sia dei singoli *patres familias* (si pensi alle *manumissiones iustae ac legitimae* degli schiavi)¹¹, sia dell'intera comunità (inclusione di *gentes* e più tardi concessione di cittadinanza per atto normativo).

La tradizione dei miti fondativi e dei percorsi di costruzione della prima

L'idea di cittadinanza, dalle sue radici nell'antichità classica agli orizzonti contemporanei, in *Persone e Stati. Le conseguenze della 'globalizzazione e della innovazione tecnologica'*. Atti Teramo 13-15 novembre 2003, Milano 2006 (= *Scritti Scelti I*, Napoli 2010, 963 ss.); M.A. Fino, *Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? Spunti di riflessione intorno all'evoluzione dell'idea di 'civis' al mutare della 'civitas' (da Cic. de rep. 1.32.49 alla constitutio Antoniniana)*, in C. Tristano, S. Allegria (a c. di), *Civis/civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socioculturale da Roma alla prima età moderna*. Atti del seminario internazionale. Siena/Montepuciano, 10-13 luglio 2008, Montepulciano 2008, 47 ss.; E. Stolfi, *Polites e civis: cittadino, individuo e persona nell'esperienza antica*, in Tristano, Allegria (a c. di), *Civis/civitas* cit. 17 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009; Id., *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in *AG*. 236, 2016, 461 s. [= E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (a c. di), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 551 ss.]; F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana, dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, Persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid et al. 2010, 17 ss.; Ead., *Civitas Romana e diritto latino*, in *Index* 39, 2011, 227 ss.; M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in G. Negri (a c. di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia 2010, 139 ss.; S. Randazzo, *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale*, in *TSDP*. 5, 2012; M. Genovese, *Libertas e civitas in Roma antica*, Roma 2012; A. Muroli, *Civitas Romana: emersione di una categoria nel diritto e nella politica tra Regnum e Res publica*, in *D@S*. 11, 2013; L. Cecchet, A. Busetto (a c. di), *Citizens in the Graeco-Roman World: Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden-Boston, 2017; G. Valditara, *Civis Romanus sum*, Torino 2018; Calore, *Cittadinanze* cit.; D.A.N. Costa, *Civitas et conubium, Integrazione degli stranieri e politica militare nell'impero romano*, Milano 2019; K. Berthelot, J. Price, *In the Crucible of Empire: The Impact of Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians. Interdisciplinary studies in ancient culture and religion*; Paris 2019; L. Ceglia, *Communio iuris: condivisione ed estensione dei diritti civili nella civitas Romana*, București 2020; Palma, *Civitas Romana* cit.

¹¹ Agli effetti delle *iustae ac legitimae manumissiones* del *ius civile* furono equiparati in età classica quelli delle *manumissiones* del *novum ius civile*. Differenti furono invece gli effetti giuridici delle *manumissiones* riconosciute dal *ius honorarium*, che portarono prima al regime del *morari in libertatem*, poi, dopo la riforma di Augusto, alla nascita della categoria dei *Latini Aeliani* e, più tardi, dei *Latini Iuniani* (ancora un cenno *infra*, p. 152).

comunità nell'età del *regnum*, ripresi naturalmente nelle specifiche prospettive anche ideologiche tipiche di chi in un dato momento storico scriveva, perpetuarono in ogni caso la memoria di un popolo che rimase sempre fedele a tale principio¹².

Si pensi al mito della mescolanza delle terre e al racconto dell'*asylum*. Romolo figlio del dio Marte e Rea Silvia (discendente di Enea), prima di tracciare il *pomerium* intorno al *Palatinum*, avrebbe scavato una fossa, il celebre *mundus* nel quale – almeno secondo quanto tramandato da Plutarco – ciascuno dei suoi seguaci inserì un pezzo della terra di origine¹³.

Predispose anche un 'asilo', una parte di terreno, fuori il *pomerium*:

Liv. 1.8.4-5: *Crescebat interim urbs munitioibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent. 5. Deinde ne uana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa uetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est asylum aperit*¹⁴.

Inglobando (*conciendo ad se*) l'*obscura atque humilis moltitudo* 'nata e terra', la si rendeva appartenente alla comunità, fingendo che essa fosse *sibi proles*. Nella stessa prospettiva si pongono i racconti dell'apertura in campo religioso ai *sacra peregrina* di Numa Pompilio¹⁵, delle politiche di inclusione degli stranieri di Anco Marcio¹⁶ e dell'incentivo di Servio Tullio alla manumissione degli schiavi¹⁷.

¹² Sulla necessità di rifuggire dal pericolo di considerare storia i miti fondativi e sul valore della memoria collettiva che essi creano vd. per esempio C. Ampolo, *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia Serie 5*, 5.1, 2013, 217 ss.

¹³ Plut. *Rom.* 11.1-2. Cfr. anche Ovid. *Fast.* 819 ss. e Fest. v. *quadrata Roma* (310 L.). Connesso al *mundus* era il rito del '*mundus patet*' (Macr. *Sat.* 1.16.18; Fest.-Paul. v. *manalem lapidem* [115 L.]) Sul testo e sulle diverse tradizioni che si rinvencono nelle fonti, anche in rapporto al tema della *Roma quadrata*, vd., tra gli altri, C. Cecamore, *Palatium: topografia storica del Palatino tra III sec. a.C. e I sec. d.C.*, Roma 2002. Su Romolo, il *pomerium* e la sua elaborazione in età augustea vd., da ultima, A. Castiello, *Augusto il fondatore. La rinascita di Roma e il mito romuleo*, Wiesbaden 2021.

¹⁴ Cfr. anche Plut. *Rom.* 9.3-4. Vd., con bibl. precedente e indicazione di altre fonti, C. Pennacchio, *Roma, Città Aperta*, in Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini* cit. 31 ss.; E. Dench, *Romulus' Asylum. Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian*, Oxford, 2005; L. Fanizza, *Asilo, diritto d'asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40, 2012, 606 ss.; M. Zelaschi, *L'asylum di Romolo*, in Bărbulescu, Felici, Silverio (a c. di), *La cittadinanza tra Impero* cit. Roma 2017, 3 ss.

¹⁵ Liv. 1.20.5-6 su cui F. Sini, *Dai peregrina sacra alle pravae et externae religiones dei Bacchanali: alcune riflessioni su 'alieni' e sistema giuridico-religioso romano*, in *SDHI.* 60, 1994, 57 ss. Sui *sacra peregrina* vd., tra gli altri, M. Van Doren, *Peregrina sacra. Offizielle Kultübertragungen im alten Rom*, in *Historia* 3, 1955, 488 ss. e più di recente F. Fontana, E. Murgia (a c. di), *Sacrum facere*. *Atti del IV Seminario di Archeologia del Sacro*, Trieste 2018.

¹⁶ Liv. 1.33.1. Vd. in proposito Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio* cit. 34 ss.

¹⁷ Dion. Hal. 4.22.3-4 e 4.23.1-7.

III. *L'espansione di Roma*

Dopo la fondazione Roma cominciò un lungo processo di costruzione di relazioni con le altre comunità del *nomen Latinum*¹⁸, modulate differentemente attraverso diversi tipi di *foedera* e attraverso il riconoscimento di condizioni giuridiche di reciprocità che, costruite sul *ius conubii*, sul *ius commercii* e, non sappiamo bene da quando, anche su quello che i moderni indicano con espressione *ius migrandi*¹⁹, concorsero a modellare l'idea di un'appartenenza a una comunità, quella della *Latinitas*, diversa e più ampia rispetto a quella che andava sempre più prendendo giuridica forma nella *civitas Romana*.

Dopo lo scioglimento della lega latina si avviò una politica di espansione fondata sulla costruzione di un reticolo di rapporti con le altre città che nacquerò come *coloniae* (*Latinae* o *Romanae*) o che assunsero la condizione giuridica di *municipia* (con diversi possibili statuti), ai quali si aggiunsero le *civitates liberae foederatae*, le *civitates liberae* e quelle *liberae et immunes*²⁰. Fu un fenomeno importantissimo, quello della c.d. municipalizzazione del territorio italico, prima, dei territori d'oltre mare, dopo. Un fenomeno che determinò la costituzione di un multiforme piano di relazioni di appartenenza (*cives optimo iure*, *cives sine suffragio*, *Latini*, *peregrini*) che si affiancarono ai differenti statuti giuridici dei singoli *cives Romani* che concorrevano a comporre il *populus Romanus*: *patres familias*, *fili familias*, donne, *personae in causa mancipii*, patrizi e plebei (fino al pareggiamento degli ordini), liberti²¹.

Secondo le premesse costruite, come si accennava, sin dal periodo delle origini, l'appartenenza alla *civitas*, il cui assetto ordinamentale era ormai giunto a pieno compimento, continuò a replicarsi, anche durante il periodo di espansione di Roma, secondo il principio del doppio binario: discendenza genetica giuridicamente rilevante e inclusione²².

¹⁸ Vd., da ultimi, L. Capogrossi Colognesi, *Gli antichissimi sacra dei popoli Latini e le origini delle relazioni giuridiche romano-latine*, in G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro (a c. di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019, 33 ss.; L. Gagliardi, *Confederazioni dei popoli Latini fino al foedus Cassianum*, in *IAH*. 12, 2020, 59 ss.

¹⁹ Sul problema del *ius migrandi* si tornerà *infra*, nel testo, p. 160 ss.

²⁰ Sulla particolare condizione giuridica dei *peregrini sine civitate* vd. M. Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza*, in *MEFRA*. 103.2, 1991, 717 ss.

²¹ Vd. le lucide sintesi dell'espansione di Roma fondata sulle «forme di organizzazione cittadina o paracittadina» in T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero romano*, Napoli 1996, 39 ss. che parla di «formazione del pluralismo».

²² Tale schema è riprodotto nelle fonti anche con riguardo all'appartenenza del soggetto ai *municipia*; vd. Fest. v. *munciceps* (126 L.) e Fest.-Paul. v. *municipium* (155 L.), per la cui interpretazione si rimanda a De Simone, *Studi sulla patria potestas* cit. 172 ss. e, da ultima, a F. Cursi, *Lo spazio della cittadinanza: dallo ius migrandi all'organizzazione in municipii e colonie nell'età repubblicana*, in *Iura* 68, 2020, 161 ss.

L'inclusione fu rimessa per lunghi secoli alla responsabilità del singolo *civis* nel caso delle *manumissiones* degli schiavi²³, dello Stato (direttamente o per il tramite dei suoi magistrati) nel caso delle concessioni di cittadinanza a intere comunità o, in alcuni casi, anche a singoli cittadini.

Conviene soffermare l'attenzione su quest'ultimo fenomeno per compiere una prima riflessione.

IV. *L'acquisto della cittadinanza ob virtutem*

Fin da epoca antica le fonti testimoniano casi di concessione di cittadinanza *viritim* o *singillatim*, elargita cioè a singoli o gruppi di individui, che trovavano fondamento in ragioni tra loro differenti e che si venivano determinando a seconda delle circostanze storiche del momento e dei destinatari, nel concreto e fattuale svolgersi degli eventi storici: alle sacerdotesse di Cerere, a chi avesse avuto particolari meriti in qualche specifico campo, a chi avesse mosso vittoriosamente un'accusa in un processo criminale, a chi fosse stato iscritto in una colonia romana al momento della sua fondazione o al momento di una nuova deduzione; a chi avesse contribuito alla vittoria di Roma in imprese di natura bellica²⁴.

Quanto a quest'ultima ipotesi, alcune testimonianze sono costituite, per esempio, dal caso della concessione della cittadinanza al dittatore di Tuscolo,

²³ Sulla funzione di controllo pubblico esercitata dalla struttura negoziale stessa delle *iustae ac legitimae manumissiones* e sulle disposizioni delle *leges Fufia Caninia* e *Aelia Sentia* vd. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 47 ss.

²⁴ Un quadro di tutte queste ipotesi si trova in E. Badian, *Foreign clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford 1967, 302 ss.; J.P.V.D. Balsdon, *Romans and aliens*, London 1979, 274; Cornell, *Rome. The history of an anachronism* cit. 63 ss.; A. Raggi, *Le concessioni di cittadinanza viritim prima della Guerra Sociale*, in M.C. Biella et al. (a c. di), *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della 'romanizzazione'. E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne*, II, Bern et al. 2016, 10 ss. Vd. anche U. Laffi, *Acquisto della cittadinanza romana da parte dello straniero: ruolo ed efficacia del census*, in D'Angelo, De Simone, Varvaro (a c. di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone* cit. 169 ss. Ancora, dal II secolo a.C. diverse testimonianze provano la concessione di cittadinanza a individui di città greco-orientali e nel I secolo a.C. a molti Greci delle città dell'Italia meridionale E. Deniaux, *Le poète Archias à Rome: une citoyenneté contestée*, in S. Conti, B. Scardigli (a c. di), *Stranieri a Roma. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Certosa di Pontignano, 22-23 maggio 2006)*, Ancona 2009, 49 ss.; Ead., *Les Orientaux et la citoyenneté des cités d'Italie: l'exemple d'Archias et des Italiens de Délos (fin du IIe et début du Ier siècle av. J.-C.)*, in B. Legras (a c. di), *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique. Actes du colloque international (Reims, 14-17 mai 2008)*, Paris 2012, 419 ss.

Lucio Mamilio, elargita *adprobantibus cunctis* nel 458 a.C. a seguito dell'aiuto offerto ai Romani due anni prima per la riconquista del Campidoglio occupato dai Sabini²⁵; nel 340 a.C., dopo la vittoria sui Latini, ai cavalieri di Capua che non avevano preso parte alla rivolta²⁶; durante la seconda guerra punica, all'ispanico *Moericus* e al siracusano *Sosis*, che avevano aiutato Roma nella conquista di Siracusa²⁷, e al punico *Muttines*, che aveva consegnato Agrigento a Roma²⁸.

Sempre durante la Seconda guerra punica, nel 216 a.C., Livio tramanda l'episodio dei soldati di Preneste che avevano rifiutato la concessione della cittadinanza romana loro offerta per il valore dimostrato durante l'assedio di *Casilinum* da parte di Annibale:

Liv. 23.20.2: *Praenestinis militibus senatus Romanus duplex stipendium et quinennii militiae uacationem decreuit; ciuitate cum donarentur ob uirtutem, non mutauerunt.*

È con riferimento a tale episodio che per la prima volta nelle fonti la concessione della cittadinanza si trova riconnessa alla *virtus*. Nell'espressione '*ob uirtutem*', con evidenza, è sotteso il valore che attiene alle capacità in campo militare del *vir*, mostrata in contingenze specifiche in azioni a tutela degli interessi di Roma.

Il fenomeno della concessione della cittadinanza per tali ragioni assume particolare importanza nel contesto politico, sociale e militare che diede vita al *bellum civile*, sul quale si tornerà ancora. Analogo richiamo si rinviene in una nota epigrafe che tramanda un decreto di concessione della cittadinanza risalente all'89 a.C.:

*FIRA I*², 17: Cn. Pompeius Sex. [f. imperator] uirtutis causa | equites Hispanos ceives [Romanos fecit in castr]eis apud Asculum a. d. XIV K. Dec. | ex lege Iulia ...²⁹.

Le *leges de ciuitate* autorizzarono i comandanti militari a *singillatim ciuitate donare*³⁰, a concedere la cittadinanza a singoli o a gruppi di individui. Pompeo Strabone la attribuì *uirtutis causa*³¹ agli *equites* della *turma Sal-*

²⁵ Liv. 3.18 e 3.29.6; Cato, frg. 25P. Vd. Raggi, *Le concessioni di cittadinanza uiritim* cit. 87.

²⁶ Liv. 8.11.15-16.

²⁷ Liv. 26.21.12-13.

²⁸ Liv. 25.40.5-13; 26.21.15; 26.40.3-7. Vd. Raggi, *Le concessioni di cittadinanza uiritim* cit. 88.

²⁹ CIL I.2 709 (= CIL VI, 37045 = ILS 8888). Vd. N. Criniti, *L'epigrafe di Asculum*, Milano 1970.

³⁰ Cfr. Cic. *Balb.* 8.19 con riferimento alla *lex Gellia Cornelia* che aveva conferito a Pompeo il potere di *donare ciuitatem* a individui, *singillatim*, previo assenso del *consilium*, «in ragione, evidentemente, di meriti acquisiti nel corso della lunga campagna condotta dalle forze romane nella penisola iberica». Così C. Venturini, '*Virtute adipisci ciuitatem*' (*Nota in margine all'orazione Pro L. Cornelio Balbo*), in *Nova Tellus* 28.1, 2010, 165.

³¹ Cfr. Tac. *ann.* 3.40: ... *nobilitas ambobus et maiorum bona facta eoque Romana ciuitas olim data, cum id rarum nec nisi uirtuti pretium esset* ...

luitana dopo la battaglia di Ascoli e sulla base di una *lex Iulia*³².

Fra gli altri casi simili tramandati nelle fonti³³ può essere qui citata la concessione della cittadinanza compiuta da Pompeo in favore di Teofane di Mitilene, indicata significativamente con l'espressione, utilizzata sia da Cicerone sia da Valerio Massimo, '*in contione militum civitate donavit*'³⁴.

Celebre, infine, è la vicenda di Lucio Balbo, al quale era stata conferita la cittadinanza da Pompeo *ex lege Gellia Cornelia*. Accusato nel 56 a.C. di *usurpatio civitatis* dinanzi alla *quaestio ex lege Papia de peregrinis*³⁵, Lucio Balbo fu difeso con successo, com'è noto, da Cicerone. Alcuni passaggi dell'orazione rendono bene il senso dell'espressione che stiamo analizzando.

La *donatio civitatis per imperatores*³⁶ concessa *sociis excellenti virtute pra-*

³² Sull'epigrafe, sui problemi di datazione della battaglia di Ascoli, dell'individuazione della *lex Iulia*, e sui fenomeni di concessione della cittadinanza *per imperatores* in tale periodo vd., con bibl. precedente, oltre gli studi di G. Luraschi, *Sulle 'leges de civitate' (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI*. 44, 1978, 321; Id., *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979, 177 ss.; A. Coşkun, *Zur Umsetzung der Bürger rechtsverleihungen durch die lex Plautia Papiria und zu den Prätoren des Jahres 89 v. Chr.* (*Cic. Arch.* 7-9), in *Eos* 91, 2004, 52 ss.; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR*. 12, 2012 (= *Incorrupta antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto in memoria di Giorgio Luraschi. Atti dell'incontro di studio di Como 25-26 maggio 2012*, Cernate 2017, 175 ss.; M.J. Bravo Bosch, *L'esercito romano nella Hispania del Basso Impero*, in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi (a c. di), *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Rimini 2015, 185 ss.

³³ Si ricordino ancora, per esempio, la *donatio civitatis* compiuta da Mario in favore di un tale T. Matrinio, nativo di Spoleto, *ex lege Appuleia agraria* (*Cic. Balb.* 46 e 48; *Plut. Mar.* 28.2; *Val. Max.* 5.2.8). Su questi testi vd. Venturini, '*Virtute adipisci civitatem*' cit. 170 s.). L'offerta da parte di Cesare a un cretese, tramandata in *Dion. Hal.* 37.18, su cui A. Raggi, *La cittadinanza è un'altisonante sciocchezza* (*Diod.* 37.18). *Alcune riflessioni sulla diffusione della cittadinanza tra i Greci orientali nel I sec. a.C.*, in *Democrazie, appartenenza, valori*, Milano 2017. Vd., con riferimento in particolare all'Oriente e con bibl. precedente, altri casi descritti da A. Raggi, *Cives Romani optimo iure optimaque lege immunes. Cittadinanza romana e immunità in oriente nella tarda repubblica*, in B. Antela-Bernárdez, T. Naco del Hoyo (a c. di), *Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empires*, Oxford 2009, 131 ss.

³⁴ *Cic. Arch.* 24 e *Val. Max.* 8.14.3. Vd. F. Santangelo, *Teofane di Mitilene. Testimonianze e frammenti*, Tivoli 2015.

³⁵ L'accusa si fondava sull'illegittimità dell'attribuzione della cittadinanza da parte di Pompeo in ragione del principio '*accusator fatetur, sed negat ex foederato populo quemquam potuisse, nisi is populus fundus factus esset, in hanc civitatem venire*' (*Cic. Balb.* 8.19). Sul problema del significato dell'espressione *fundus fieri* cfr. ancora *Cic. Balb.* 8.20-22 e *Fest.-Paul. v. fundus* (79 L.). Vd. in proposito, con bibl. precedente, L. Gagliardi, *Intorno al significato letterale di fundus fieri nella Pro Balbo di Cicerone e nelle altre fonti antiche*, in M. Bellomo (a c. di), *Studi di storiografia e storia antica. Omaggio a Pier Giuseppe Michelotto*, Roma 2018, 111 ss.

³⁶ *Cic. Balb.* 10.25.

*editis*³⁷, a ciascun individuo *et animo et virtute praecellens pro nostro imperio periculo suo*³⁸, è proprio considerata una fattispecie autonoma, distinta dalle altre ipotesi nelle quali poteva ottenersi la cittadinanza³⁹.

In tutte queste ipotesi, alle quali abbiamo qui fatto riferimento, può scorgersi una prova delle modalità prescelte dai Romani per fornire una risposta, di volta in volta, alle concrete e mutevoli esigenze che si presentavano nello svolgersi degli eventi storici e nel comporsi delle diverse esigenze politiche e sociali del momento. Senza obbedire a modelli ideologici preordinati, infatti, essi utilizzarono la concessione della cittadinanza per consolidare o rafforzare assetti politici che prendevano via via forma⁴⁰.

È per tale ragione che appare difficile condividere il convincimento che ha voluto considerare i casi di concessione della cittadinanza *ob virtutem* quale espressione di un'idea generale secondo la quale i Romani avrebbero accordato la cittadinanza in base al 'merito'⁴¹. In proposito, anzi, è opportuno precisare che la traduzione del sostantivo latino '*virtus*' con l'italiano 'merito', inteso in modo da generalizzarne la portata rispetto all'accezione e ai contesti nei quali esso è impiegato nelle fonti, costituisce un'interpretazione che conduce a una lettura non condivisibile dell'esperienza della *libera res publica*.

Come la greca ἀρετή, anche il termine latino *virtus* (connesso al sostantivo *vir*) indicò sempre – e dunque non solo nei contesti oggetto di analisi – un valore dai connotati ogni volta diversi a seconda del periodo storico, degli ambiti di riferimento e degli autori che lo utilizzarono. Si trattò sempre, in ogni caso, di valori correlati alle capacità personali del *vir*, e in particolare – almeno in origine – a quelle espresse in campo militare⁴².

³⁷ Cic. *Balb.* 9.24.

³⁸ Cic. *Balb.* 10.25.

³⁹ Cic. *Balb.* 9.24.

⁴⁰ Esprime bene questa visione la rappresentazione del sistema costituzionale romano della *libera res publica* come *ordo ordinans* P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romano*, Torino 1996, 140 ss.; vd. anche Id. *rec. a G. Valditara, Civis Romanus sum*, Torino 2018, in *Iura* 67, 2019, 309 in cui Cerami riafferma (in contrasto con le posizioni assunte da Valditara in tema di divieto di doppia cittadinanza) «l'assetto dinamico e pragmatico del sistema giuridico-costituzionale della *libera res publica*, ascrivibile al modello dell'*ordo ordinans* e non già a quello dell'*ordo ordinatus*».

⁴¹ È questa la lettura offerta da Valditara, *Civis Romanus sum* cit. 41 ss., che rimanda a una tesi sostenuta da T.J. Cornell, *Rome. The history of an anachronism*, in A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (a c. di), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Ann Arbor 1992, 53 ss.

⁴² Cfr. Cic. *Tusc. Disp.* 2.18.43: *appellata est enim ex viro virtus*. Sul valore di *virtus* in Cicerone, in rapporto alla greca ἀρετή vd. P. Montefusco, *Virtus nel De Re Publica di Cicerone*, in *Annali del Dipartimento jonico* 2, 2014, 273 ss.; M. Brutti, *Cicerone, dalla virtù al diritto*, in *BIDR.* 77, 2011, 13 ss. Respiro più ampio ha la recente indagine di C. Balmaceda, *Virtus Romana. Politics and Morality in the Roman Historians*, Chapel Hill 2017.

Questo spettro di significati non corrisponde dunque a quelli evocati dall'italiano 'merito'. Infatti, mentre il latino *virtus* esalta la sola prospettiva del soggetto che la esprime e offre perciò una rappresentazione costruita su un unico piano, il sostantivo 'merito' si pone su tre distinti livelli: quello delle qualità personali del soggetto (o delle sue azioni); quello dei criteri o dei principi che presiedono alla loro valutazione; e quello del potere di chi opera tale valutazione.

Un'interpretazione dell'espressione latina '*ob virtutem*' basata sull'idea espressa dal sostantivo italiano 'merito', in conclusione, fornisce una prospettiva falsante, perché indurrebbe a credere che lungo i diversi assetti politici, sociali, giuridici che caratterizzarono per cinque secoli la storia della *libera res publica*, la concessione della cittadinanza si orientasse secondo precostituiti giudizi fondati su criteri valoriali di natura meritocratici, dei quali la società romana si sarebbe eretta a giudice.

Vero è che nella *Pro Balbo* Cicerone considera la concessione della cittadinanza come un *praemium*⁴³, ma non certo perché essa costituisse la ricompensa riconosciuta a chi si fosse conformato a principi valoriali predeterminati. Essa costituiva uno strumento indispensabile per incoraggiare gli individui appartenenti ad altri popoli, federati o nemici, *ad nostrorum bellorum pericula accedere* (Cic. *Balb.* 8.26).

V. La crisi della libera res publica. Il consolidamento di un 'multiforme piano di relazioni di appartenenza'

A partire dagli ultimi secoli dell'età repubblicana l'architettura costituzionale della *libera res publica* non fu più in grado di far fronte al governo di un territorio ormai amplissimo e il rapporto con le popolazioni conquistate era destinato a divenire sempre più turbolento, soprattutto ai confini, sicché la cittadinanza divenne emblema di contrasto fra i movimenti progressisti e quelli conservatori.

Nel giro di pochi anni si assistette al tentativo non riuscito di concedere la cittadinanza ai *socii Italici* da parte di Caio Gracco con la *rogatio Sempronia de civitate sociis danda*, del 122 a.C., tentativo ripreso senza successo da Marco Livio Druso nel 91 a.C.; all'istituzione di apposite *quaestiones* per la repressione del *crimen* di *usurpatio civitatis* (*lex Licinia Mucia de civibus redigendis*, del 95 a.C.⁴⁴, e *lex Papia de peregrinis*, del 65 a.C.);

⁴³ Cfr. Cic. *Balb.* 8.22 e 54.

⁴⁴ O. Behrends, *La lex Licinia Mucia de civibus redigendis de 95 a. C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in S. Ratti (a c. di), *Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque international de Besançon (3-5 novembre 1999)*, Besançon-Paris 2002, 15 ss.

al *bellum sociale* e all'emanazione delle *leges de civitate* degli anni 90-89 a.C.⁴⁵.

I movimenti più conservatori riuscirono peraltro a far emanare una *lex Minicia*, che innovava rispetto al passato in senso restrittivo: il figlio di madre romana e padre straniero privo di *conubium* non sarebbe stato più considerato un *civis Romanus*⁴⁶.

Dopo lo scontro, in Italia, per la conquista della cittadinanza romana da parte dei *socii Italici*, Roma continuò a costruire anche altre strade che realizzavano relazioni differenti di appartenenza, ancora sul piano della *Latinitas*, statuto giuridico che continuava ad assumere un ruolo importantissimo.

A partire dall'età di Cesare si ebbero così le prime estensioni del *ius Latii* a moltissime comunità delle diverse *provinciae*, quelle della Transpadana per prima, poi quelle della Sicilia, della Spagna e della Gallia Narbonense. Fra i contenuti di tale condizione giuridica fu escogitato per la prima volta il *ius adipiscendae civitatis per magistratum*: il diritto di divenire *civis Romanus* gerendo una magistratura nella propria città. Tale diritto concorse a definire uno *status*, accanto a *conubium*, *commercium*, *suffragium*, *migratio*⁴⁷, destinato a divenire strumento importantissimo per la fidelizzazione delle élites delle colonie di diritto latino in età repubblicana e dei municipi di diritto latino in età imperiale⁴⁸.

⁴⁵ Vd., con particolare riferimento, al periodo del *bellum civile* e con riguardo all'Italia: L. Cappelletti, *Lo «Stato» degli Italici al tempo della guerra sociale (91-88 a.C.)*, in L. Gagliardi, D. Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano 2020, 51 ss.

⁴⁶ Cfr. Gai 1.78; Tit. Ulp. 5.8. Su Gai 1.77-78 e sulla portata e la data della *lex Minicia* vd. da ultimi, con bibl. precedente, E. Agati, *Em tema de Status Civitatis. A lei Minicia*, in *Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito*, Alessandria 2011, 19 ss.; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR*. 12, 2012, 40 ss.; P. Buongiorno, v. *Lex Minicia de liberis*, in H. Heinen et al. (Hrsg.), *Handwörterbuch der Antiken Sklaverei*, 2, Stuttgart 2017, 1775 s.; L. Gagliardi, *L'assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.*, in *QLSD*. 3, 2013, 43 ss.; C. Venturini, *Ad alios Latinos pertinet* (Gai 1.79), in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, Napoli 2014, 453 ss.; L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, 181 ss.; S. Sisani, *Latinità non latina: lo ius Latii come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, in *Gerión* 36, 2018, 331 ss.

⁴⁷ Sulla *migratio* vd. *infra*, nel testo, p. 160 ss.

⁴⁸ Su tale fenomeno vd., oltre il fondamentale Luraschi, *Foedus ius Latii civitas* cit. 1978, 139 ss.: A. Coşkun, *Zu den Bedingungen des Bürgerrechtserwerbs per magistratum in der späten römischen Republik*, in *Historia* 58.2, 2009 225 ss.; Id., *Großzügige Praxis der Bürgerrechtsvergabe in Rom? Zwischen Mythos und Wirklichkeit*, Stuttgart 2009 (= *Colloquia Academica. Akademievorträge junger Wissenschaftler* 2009.1); F. Lamberti, «*Civitas Romana*» e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato, in *Index* 39, 2010, 227 ss.; Ead., *Ius Latii e leges municipi*, 463 ss.; Ead., *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in M. Miglietta, P. Biavaschi (a c. di), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali. Edizione di Trento 30 settembre 2017 in occasione del LXXV anniversario dalla nascita del Professor Giorgio Luraschi*, Bari 2019, 113 ss. (= *Gerión* 36, 2018, 463 ss.); S. Barbati,

In tali assetti della tarda età repubblicana, peraltro, si insinuano le radici di un altro importantissimo fenomeno che prese piena forma nell'età dell'Impero e, ancora, nel Tardoantico: l'emersione della centralità della città. Una centralità che portò alla determinazione di un doppio livello di appartenenza del cittadino: appartenenza alla propria città e appartenenza all'Impero⁴⁹.

In un mondo così complesso la *donatio civitatis* continuò a essere uno strumento di inclusione utilizzato sempre più di frequente. Particolare importanza riveste nelle nostre prospettive di indagine la testimonianza dell'iscrizione di Rhosos (*FIRA I*, 55), piccola cittadina portuale vicino Antiochia, databile dopo il 30 a.C., che contiene copia in greco di un provvedimento di concessione della cittadinanza a un certo Seleuco. La concessione fondava la propria legittimazione su una *lex Munatia Aemilia* del 42 a.C. e permetteva al destinatario di cumulare la *civitas romana optimo iure* con la propria⁵⁰.

Vi erano tutte le premesse per un definitivo superamento del principio 'dua-

Asc., in *Pis. 3 Clark: sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane*, in *Revista General de Derecho Romano* 18, 2012, 1 ss.; Id., *Ancora sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane (Asc. In Pis. 3 Clark)*, in *QLSD*. 3, 2013, 59 ss.; Sisani, *Latinità non latina* cit. 331 ss.; F. Russo, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Imitana*, in *Gerión* 36, 2018, 481 ss.; E. García Fernández, *La condición latina como instrumento de integración de la población provincial*, in Gagliardi, Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione* cit. 75 ss.; P. Sciuto, *Latium maius e Latium minus nella rappresentazione di Gaio: una diversa proposta di lettura*, in *TSDP*. 14, 2021. È significativo che Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 715, a proposito del *ius adipiscendae civitatis per magistratum* sostenga molto opportunamente che «la *Latinitas* stessa era sì una graduazione dello status di peregrini, ma, guardando da un angolo di visuale opposto, poteva considerarsi, all'interno della *res publica civium Romanorum*, una sorta di cittadinanza di secondo grado».

⁴⁹ Vd. in tema: E. Gabba, *Dallo stato-città allo stato municipale*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma. 2. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, Torino 1990, 697 ss.; U. Laffi, *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007; Id., *Leggi agrarie e coloniarie*, in J.-L. Ferrary (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 123 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America* 18, 2004, 243 ss. (= Id., *Scritti scelti*, II, Napoli 2010, 939 ss.). O. Licandro, *Sovranità, cittadinanza, persona e territorio in un impero preglobale. Da Augusto ai Severi*, in *BIDR*. 113, 2019, 331 ss. (pubbl. anche in V. Mastroiacovo [a c. di], *Le sovranità nell'era della post globalizzazione. Atti del Convegno di Foggia 1° marzo 2019*, Ospedaletto 2019, 25 ss. e in *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la postmodernità*, in v. *Revista Jurídica da FA7* 17.1, 2020, 165 ss.).

⁵⁰ Vd., con bibl. precedente, A. Raggi, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006; U. Laffi, *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell'Oriente greco in età repubblicana (testo aggiornato)*, in Id., *Nuovi Studi di Storia romana e di diritto* cit. 42 ss.; O. Licandro, *Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra 'leges' e 'prudentes' nell'età repubblicana*, in *AUPA*. 61, 2018, 168 ss.; G. Purpura, *Epistulae Octaviani Caesaris de Seleuco navarcha (p. 30 a.C.) (FIRA I, 55)*, in Id. (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustinianii (FIRA). Studi preparatori I. Leges*, Torino 2012, 393 ss.

rum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest richiamato, con evidenti fini legati alle strategie difensive delle *orationes*, nella *pro Balbo*, nella *pro Archia* e nella *pro Caecina* di Cicerone⁵¹. Già nel I secolo d.C. le ragioni politiche sarebbero divenute ormai tanto pressanti da far superare un principio che trovava fondamento non su ragioni politiche o ideologiche di natura identitaria⁵², bensì sull'arcaico principio personalistico del più antico *ius civile*⁵³. Il terreno peraltro era da tempo fecondo in ragione della condizione giuridica dei *municipes* che traspare efficacemente nel *De legibus* di Cicerone, in un passaggio del dialogo tra Attico e Marco (Cic. *de leg.* 2.2.5), in cui Marco sostiene:

Cic. *de leg.* 2.2.5: MARCUS – *Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis*⁵⁴.

La distinzione tra le *duae patriae*, una *naturalis* l'altra *civitatis*, in un altro tratto dello stesso *De legibus* indicate come *germania patria* e *communis patria*⁵⁵, rendeva pienamente l'idea del multiforme piano di relazioni di appartenenza che il sistema incentrato sui *municipia* e sui diversi possibili statuti soggettivi aveva creato⁵⁶.

È opportuno a questo punto fermarci per un'ulteriore riflessione.

⁵¹ Su tale principio vd., con bibl. precedente e con particolare riferimento alla strategia difensiva dell'orazione *pro Balbo*, M. Genovese, *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. II.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono IV*, Torino 2010, 1591 ss.; Id., *Libertà e civitas* cit. 115 ss.

⁵² Così Valditara, *Civis Romanus sum* cit. *passim* e spec. 199 ss.

⁵³ Testimonianza di una doppia cittadinanza è data anche dalla *Epistula ad Athenienses* di Marco Aurelio, sulla quale vd.: J. H. Oliver, *Marcus Aurelius. Aspects of Civic and Cultural Policy in the East*, Princeton 1970, 3 ss.; Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 721 ss.; S. Giglio, *L'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi*, in *AARC.* 4, 1981, 547 ss.; Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 95 s.

⁵⁴ Cfr., in una prospettiva non giuridica, Sen. *de tranqu. animi* 4.4: *Ideo magno animo nos non unius urbis moenibus clusimus, sed in totius orbis commercium emisimus patriamque nobis mundum professi sumus, ut liceret latiore uirtuti campum dare.*

⁵⁵ Cic. *leg.* 2.2.5. Sul concetto di '*patria communis*' vd. Y. Thomas, «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av J.-C – 212 ap. J.-C.)*, Roma 1996, 1 ss.; Lohbrano, *La Constitutio Antoniniana* cit. 90; P. Cerami, *rec. a G. Valditara, civis Romanus sum*, Torino 2018, in *Iura* 67, 2019, 307 ss. Per il valore di tale espressione per l'età dell'Impero vd. V. Marotta, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *IAH.* 5, 2013, 53 ss.; A. Saccoccio, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis patria*, in D'Orsogna; G. Lohbrano; P. P. Onida (a c. di), *Città e diritto*, Napoli 2017, 121 ss. Per un efficace quadro dell'uso di piani concettuali che rimandano alla dicotomia *communis patria* e *germana patria* in fonti letterarie di età imperiale, occidentali e orientali, vd. A. Pellizzari, *Roma communis nostra patria est. Costanti e variabili del patriottismo romano nei secoli dell'impero*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino* 133-134, 1999-2000, 3 ss.

⁵⁶ Analoghe attestazioni in Dio Cass. 52.1.4 e 52.19.6; Herod. 4.5.7; Ael. Arist., *Elogio ad Romam*, 61; D. 50.1.33 (Mod. *l. sing. de manum.*); D. 48.22.18 pr. (Call. *l. ...*).

VI. Il valore dell'espressione 'civis Romanus sum' nelle fonti

Occupiamoci di un altro caso nel quale un'espressione latina, ancora una volta, corre il pericolo di venire fraintesa se estrapolata dalla concreta esperienza dei fatti storici avvenuti e raccontati nelle fonti nelle quali essa si incontra.

Ci riferiamo all'espressione '*civis Romanus sum*', assunta di recente a preteso paradigma di una visione 'identitaria'. Tramandata nella quinta orazione (*de suppliciis*) dell'*actio secunda in Verrem*, è stato sostenuto che Cicerone stesso darebbe di essa, in un passaggio specifico dell'orazione, un «valore simbolico e evocativo dell'orgoglio e della potenza romana»⁵⁷.

Tale passaggio chiude un tratto dell'orazione (§§ 139-170), nel quale Cicerone presenta un gran numero di casi di *supplicia* perpetrati da Verre contro i cittadini romani in spregio ai diritti assicurati dalla loro condizione di *cives Romani*.

La prima occasione nella quale l'oratore utilizza la locuzione è relativa alla vicenda della quale aveva prestato testimonianza il cavaliere romano Lucio Svetio, *homo omnibus ornamentis praeditus, qui iuratus apud vos dixit multos civis Romanos in lautumiis istius imperio crudelissime per vim morte esse multatos*. Molti cittadini romani erano stati condannati da Verre a morte violenta nelle latomie.

Cic. in *Verr.* 2.5.27.147: *Cervices in carcere frangebantur indignissime civium Romanorum, ut iam illa vox et imploratio, 'civis Romanus sum', quae saepe multis in ultimis terris opem inter barbaros et salutem tulit, ea mortem illis acerbiorum et supplicium maturius ferret.*

Ormai, sosteneva Cicerone, '*illa vox et imploratio*' '*civis Romanus sum*', «che spesso nelle terre più sperdute, in mezzo ai barbari, aveva portato sostegno e salvezza», procurava invece la morte più crudele.

L'episodio più emblematico di tutto il tratto dell'orazione è quello di Publio Gavio di Compsa, un cittadino romano fustigato e crocifisso al centro della piazza di Messina:

Cic. in *Verr.* 2.5.62.162: *Caedebatur virgis in medio foro Messanae civis Romanus, iudices, cum interea nullus gemitus, nulla vox alia illius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur nisi haec, 'Civis Romanus sum'. Hac se commemoratione civitatis omnia verbera depulsurum cruciatumque a corpore deiecturum arbitrabatur*⁵⁸.

⁵⁷ Valditara, *Civis Romanus sum* cit. 217 ss. Il riferimento all'impiego del sintagma *civis Romanus sum* nelle Verrine non è nuovo in dottrina. Vd. Grosso, *Le vie della cittadinanza* cit. 134 ss., sul quale torneremo, *infra*, p. 151 nt. 64.

⁵⁸ Vd. L. Fezzi, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone*, Bari-Roma 2018; G. Traina, *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani*, Bari-Roma 2000, 43 ss.

Tra il dolore e il suono delle frustate si sentiva soltanto ‘*civis Romanus sum*’, una *commemoratio civitatis*, dice Cicerone, un richiamo implorante alla propria condizione di cittadino e alla possibilità, dunque, di avvalersi del proprio *ius*⁵⁹.

In Sicilia era negata da Verre, in particolare, la possibilità di avvalersi del *ius provocationis, arx tuendae libertatis del civis Romanus*⁶⁰.

È stato quasi naturale, perciò, per i moderni interpreti accostare questo tratto delle Verrine al racconto degli Atti degli Apostoli relativo a Paolo di Tarso che evitò la fustigazione dichiarando appunto di essere cittadino romano:

Act. 22.27: Λέγε μοι, σὸ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη· Ναί⁶¹.

Davvero si ha difficoltà a individuare in tutti questi contesti un «valore simbolico ed evocativo dell’orgoglio e della potenza romana»⁶² del sintagma. Nulla pare richiamare l’idea di una fiera, escludente identità romana, fondata sulla consapevolezza di godere di una posizione di potere, nella vicenda dei cittadini romani *crudelissime* mandati a morire *per vim* nelle latomie di Siracusa, o dei *multi cives* che ‘*illa vox et imploratio*’ in *ultimis terris inter barbaros opem et salutem tulit*, o nella *commemoratio* di Gavio di Compsa ‘*inter dolorem crepitumque plagarum*’ o nella risposta ‘*Ναί*’ di Paolo.

Le parole ‘*civis Romanus sum*’ vanno considerate piuttosto una *imploratio*, un richiamo – proprio nel rapporto del *civis Romanus* con l’altro rispetto a sé (il *barbarus*, il tribuno Claudio Lisia o colui che non si comportava come romano, Verre, e dunque non lo era) – a un principio al quale i Romani si erano da sempre attenuti nella costruzione dei rapporti con chi *Romanus* non era: un riconoscimento reciproco, su un piano paritario, che avrebbe indotto l’‘altro’ a lasciare il *Romanus* al proprio *ius*⁶³.

Si comprendono bene allora le parole con le quali Cicerone chiude il racconto della vicenda di Gavio.

⁵⁹ Cfr. anche Quint. *Inst. or.* 11.1.40. Le disposizioni normative che Verre non applicava in Sicilia erano quelle delle *Leges Porciae* e delle *leges Semproniae* in materia di *provocatio ad populum*.

⁶⁰ Liv. 3.45.8. Cfr. anche Liv. 3.55.4; 3.56.6; Cic. *De or.* 2.199. Vd. Ch. Wirszubski, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 1968, 24 ss.

⁶¹ Nella traduzione latina: «‘Dic mihi, tu Romanus es?’ . At ille dixit: ‘Etiam’». Vd., da ultimi, con bibl. precedente: S. Mazzarino, *L’impero romano I*, Roma-Bari 2008, 168 ss.; A.M. Mandas, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli atti degli apostoli (21.27 - 28.31)*, Napoli 2017, 25 ss.; 75 ss.; L. Peppe, *Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce 2018, 25 ss.

⁶² Così G. Valditara, *Civis Romanus sum* cit. 217.

⁶³ Condivisibile, perciò, il riferimento al moderno principio dell’*habeas corpus* prospettato da Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 39 a proposito del passo degli Atti degli apostoli.

Cic. in Verr. 2.5.65.167: *Homines tenues, obscuro loco nati, navigant, adeunt ad ea loca quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt. Hac una tamen fiducia civitatis non modo apud nostros magistratus, qui et legum et existimationis periculo continentur, neque apud civis solum Romanos, qui et sermonis et iuris et multarum rerum societate iuncti sunt, fore se tutos arbitrantur, sed, quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant futuram.*

‘*Civis Romanus sum*’ esprimeva una ‘*una fiducia civitatis*’, un ‘completo affidamento nel senso di appartenenza alla propria *civitas*’ che avrebbe tutelato i cittadini romani sia nei rapporti con i magistrati che *et legum et existimationis periculo continentur*, sia nei rapporti con i concittadini che *sermonis et iuris et multarum rerum societate iuncti sunt*. Nelle parole ‘*una fiducia civitatis*’ si può leggere il richiamo di una *spes*, una speranza nella possibilità di essere protetti anche al di fuori di Roma: ‘*quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant futuram*’.

L’espressione, dunque, esprime bene l’idea, tutta romana, di affidamento, qui nel senso di appartenenza alla propria comunità, che legittima il singolo *civis* a chiedere all’altro, all’estraneo, l’instaurazione di un rapporto paritario che possa garantirgli di essere lasciato alla protezione del proprio gruppo di appartenenza.

Le parole ‘*civis Romanus sum*’, allora, non alludono affatto a una posizione identitaria ed escludente di potere. Esse esprimono una *spes*, una speranza senza la quale viene meno la garanzia, il *praesidium* costituito dall’*ops*, dal soccorso che la *vox* invoca:

Cic. in Verr. 2.5.65.168: *Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis in hac voce, ‘civis Romanus sum’ ...*⁶⁴.

⁶⁴ Cic. in Verr. 2.5.65.168: *Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis in hac voce, ‘Civis Romanus sum’ posse impune praetorem aut alium quempiam supplicium quod velit in eum constituere qui se civem Romanum esse dicat, quod qui sit ignoret: iam omnis provincias, iam omnia regna, iam omnis liberas civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista defensione praecloseris. Quid? si L. Raecium, equitem Romanum, qui tum erat in Sicilia, nominabat, etiamne id magnum fuit, Panhormum litteras mittere? Adservasses hominem custodiis Mamertinorum tuorum, vincitum clausum habuisses, dum Panhormo Raecius veniret; cognosceret hominem, aliquid de summo supplicio remitteres; si ignoraret, tum, si ita tibi videretur, hoc iuris in omnis constitueres, ut, qui neque tibi notus esset neque cognitorem locupletem daret, quamvis civis Romanus esset, in crucem tolleretur.* Vedeva bene Grosso, *Le vie della cittadinanza* cit. 136, che richiamava anche la vicenda di Paolo di Tarso (nt. 273), il quale prospettava una lettura aderente al testo, per cui «il grido *civis Romanus sum* è l’affermazione disperata di un diritto nei confronti dell’autorità, che deriva dal possesso di uno *status* privilegiato, e dalla presenza di una serie di leggi ... che lo definiscono e lo proteggono».

«Togli questa speranza, toglì questa garanzia ai cittadini romani e nessun soccorso garantirai a questo grido, *civis Romanus sum*»⁶⁵.

VII. *La nascita dell'Impero*

Già nel primo periodo di creazione e assestamento del nuovo assetto costituzionale si determinarono importanti sviluppi che produssero nuovi statuti destinati ad arricchire ulteriormente la multiforme idea di appartenenza nell'esperienza giuridica romana.

Una *Lex Iunia Norbana*, probabilmente del 19 d.C., creò la categoria dei *Latini Iuniani*, distinta da quella dei *Latini coloniarii*, destinata a sopravvivere per tutta l'esperienza romana fino a Giustiniano⁶⁶ e spesso destinataria di specifici provvedimenti di concessione della cittadinanza romana per ragioni differenti⁶⁷.

Continuò l'esperienza della concessione del *ius Latii* e, in connessione a esso, dell'acquisizione della *civitas Romana per magistratum*.

È più che noto il discorso dell'imperatore Claudio tenuto in Senato nel 48 d.C. per frenare l'opposizione della classe senatoria e convincere dell'opportunità di accogliere la richiesta dei membri delle *élites* (*primores*) di alcune popolazioni della *Gallia Comata* di ottenere il *ius adipiscendorum in urbe honorum* e quindi l'accesso al Senato. Le parole dell'imperatore Claudio, scolpite nella Tavola di Lione e ricordate da Tacito, costituiscono eco della radicata tradizione di inclusione e della caratteristica romana di sapere tenere insieme statuti differenti⁶⁸.

⁶⁵ Il riferimento è alla *provocatio ad populum* e all'*auxilium* dei tribuni della plebe, le *duae arces libertatis* delle quali parla Livio in Liv. 3.45.8. Cfr. anche Liv. 3.55.4, che definisce il *ius provocationis* '*unicum praesidium libertatis*' e Cic. *de orat.* 2.199 che descrive la *provocatio* come '*patrona illa civitatis ac vindex libertatis*' (analogo il tenore di Cic. *de re pub.* 3.44: *... cum decemviri Romae sine provocatione fuerunt tertio illo anno, dum vindicias amisisset ipsa libertas ...*).

⁶⁶ Una *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) aveva creato la diversa categoria dei *deditticii Aeliani*, anch'essi destinati a sopravvivere fino a Giustiniano. Sulla distinzione tra latinità coloniarie e latinità iuniana vd. G. Mancini, *Cives Romani municipes Latini*, Milano 1996, 8 ss. Sulla *lex Iunia Norbana*, sul problema della sua datazione e sul rapporto con le altre leggi in materia di manumissione emanate sotto Augusto di veda, da ultima, con bibl. precedente, L. Ligios, *Note sul regime successorio dei deditticii Aeliani in Gai. 3.74-78*, in *Jus on line* 1, 2018, 281 ss.

⁶⁷ Cfr. Gai 1.28-35 ove è trattato il tema dei modi con i quali *Latini ad civitatem Romanam perveniant*.

⁶⁸ CIL XIII 1668 = ILS 212 = *FIRA* I, 43. Vd., da ultimi, con bibl. precedente, A. De Vivo, *Tacito e Claudio*, Napoli 1980; A. Giardina, *L'identità incompiuta dell'Italia romana* (1994), in Id., *L'Italia Romana* cit. 3 ss.; P. Buongiorno, *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo 2017, con testo e traduzione della Tavola e del passo degli *Annales* di Tacito che tramanda la rielaborazione

Torneremo sul passo di Tacito. Continuiamo qui a tracciare il quadro relativo ai primi secoli dell'Impero. Continuarono le concessioni di cittadinanza *virittim*⁶⁹, come quelle alle quali si allude, per esempio, nel terzo editto di Augusto ai Cirenei⁷⁰ o quelle conseguenti alla *honesta missio*, fenomeno che assunse una particolare importanza⁷¹; o a singole comunità, quale quella testimoniata dalla *tabula* di Cles a favore delle comunità *adtributae* al municipio di Trento⁷², le epigrafi di *Volubilis*, che alludono, tra altri privilegi, alla concessione della cittadinanza al nuovo municipio da parte dell'imperatore Claudio⁷³.

Particolare rilievo assume peraltro il terzo editto di Augusto ai Cirenei, al quale accennavamo, nel cui disposto era stabilito, salvo il caso di concessione di immunità, che gli abitanti della provincia Cirenaica che avessero avuto concesso la cittadinanza romana non sarebbe stati esentati dal pagamento delle liturgie nella propria città. Un abile compromesso, adottato anche dal disposto normativo testimoniato nella *Tabula Banasitana*, dalla quale si evince che Marco Aurelio e Lucio Vero concessero la cittadinanza ai *principes* degli *Zegrenses*, tribù della Mauretania Tingitana:

*Tab. Banas. Il.37-38: salvo iure gentis et sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*⁷⁴.

della oratio; Id., *La tabula Lugdunensis e i fondamenti ideologici e giuridici dell'adlectio inter patricios di Claudio*, in O. Licandro, C. Giuffrida, M. Cassia (a c. di), *Senatori, cavalieri e curiali fra privilegi ereditari e mobilità verticale*, Roma 2020, 67 ss.

⁶⁹ A. Raggi, *Epigrafia e politica di cittadinanza: attestazioni esplicite di ottenimento della civitas Romana*, in S. Segenni, M. Bellomo (a c. di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano 2017, 245 ss.

⁷⁰ Vd. G. Purpura, *Edicta Augusti ad Cyrenenses (6/4 a.C.)*, in Id. (a c. di), *Revisione ed integrazione cit.* 433 ss.

⁷¹ Vd., da ultimo, con bibl. precedente, Costa, *Civitas et conubium cit.*

⁷² *FIRA I*², 71 (CIL V 5050 = ILS 206 = EDR 137898. Vd., con bibl. precedente, R. Tofani, *La concessione della cittadinanza alle popolazioni della Val di Non. La tavola clesiana*, in Tristano, Allegria (a c. di), *Civis/civitas cit.* 33 ss.; Marotta, *La cittadinanza romana cit.* 83 ss.; Buongiorno, *Claudio cit.* 368 ss.; O. Licandro, *Forme istituzionali e politiche di inclusione delle élites nell'età giulio-claudia. Note su vecchi e nuovi documenti epigrafici*, in *Codex I*, 2020, 11 ss.

⁷³ *IAM* 2, 369, 370a e 448 (= *Inscr. Lat. Afr.* 634) = (*FIRA I*², 70) Sull'editto vd., con bibl. precedente, L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. spetti giuridici I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, 290 ss.; F. Terranova, *L'editto di Claudio del 44-45 d.C. e alcune concessioni agli abitanti di Volubilis*, in Purpura (a c. di), *Revisione ed integrazione cit.* 487 ss.; Buongiorno, *Claudio cit.* 153 ss.

⁷⁴ Sulla *Tabula Banasitana* vd., con bibl. precedente, C. Nicolet, *Euzennat, Seston, et la Table de Banasa*, in *Antiquités africaines* 42, 2006, 49 ss.; C. Giachi, *La tabula Banasitana: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero*, in Tristano, Allegria (a c. di), *Civis/civitas cit.* 71 ss.; Marotta, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti cittadini cit.* 473 ss.; G. Purpura, *Tabula Banasitana de viritana civitate (180/181 d.C.)*, in Id. (a c. di), *Revisione ed integrazione cit.* 625 ss.

Al 212 d.C.⁷⁵ risale infine l’emanazione della *constitutio Antoniniana*⁷⁶.

Caracalla adottò una generale ma non universale concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero⁷⁷. Non è possibile occuparsi qui della questione, per nulla sopita in dottrina, delle ragioni per le quali Caracalla emanò l’editto né è utile passare in rassegna tutte le più disparate letture del tratto, purtroppo lacunoso, del Pap. Giss. 40.I (ll. 7-9):

Δίδωμι τοί[ν]υν ἅπα[σιν] ξένοις τοῖς κατὰ τ]ήν οἰκουμένην π[ολιτε]ύειαν
Ῥωμαίων, [μ]ένοντος | [τοῦ νόμου τῶν πολιτευμ]άτων, χωρ[ις] τῶν [δε]
δειτικῶν

che tramanda il testo di una clausola ‘χωρ[ις] τῶν [δε]δειτικῶν’ qui mostrata integrata con il riferimento, largamente ma non unanimemente accettato in dottrina, ai *peregrini dediticii*, quale categoria esclusa dalla concessione della cittadinanza⁷⁸.

Ci limitiamo solo a ricordare che la *constitutio Antoniniana* acquisì nei se-

⁷⁵ Su differenti proposte di datazione vd. i riferimenti bibl. in G. Purpura, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in Id. (a c. di), *Revisione ed integrazione* cit. 699.

⁷⁶ La letteratura sulla *constitutio Antoniniana* è sterminata. Vd., da ultimi, nelle prospettive che qui più interessano, con bibl precedente, Talamanca, *I mutamenti della cittadinanza* cit. 731 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma III. L’età tardoantica. I. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 5 ss.; Id., *Città e impero* cit.; D. Mattiangeli, *La constitutio Antoniniana e la sua problematica. Una nuova analisi evolucionista di tale provvedimento*, in *Studia Prawnoustrojowe* 12, 2010, 133-147; Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 101 ss.; Id., *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *IAH*. 5, 2013, 53 ss.; Id., *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014, 1 ss.; Id., *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti cittadini* cit. 461 ss.; G. Purpura, *Il P. Giss. 40, I*, in *IAH*. 5, 2013, 73 ss.; Id., *Constitutio Antoniniana de civitate*, cit. 695 ss.; A. Torrent, *La constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el Papiro Giessen 40 I*, Madrid 2012; A. Mastino, *Constitutio Antoniniana: la politica della cittadinanza di un imperatore africano*, in *BIDR*. 107, 2013, 37 ss.; C. Corbo, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013 (rist. 2018); Ead., *Constitutio Antoniniana: un’ulteriore chiave di lettura*, in Gagliardi, Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione* cit. 101 ss.; Lóbrano, *La Constitutio antoniniana* cit. 87 ss.; Valditara, *Civis Romanus sum* cit. 51 ss.; A. Galimberti, *Caracalla*, Roma 2019; O. Licandro, *La Constitutio antoniniana del 212 d.C. e il paradigma urbano. Una ‘diversa’ lettura di P. Giessen 40.I*, in *Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in oriente* 98, 2020, 467 ss.; G. Traina, *L’editto di Caracalla*, in AA.VV., *‘Il futuro’*, Bari-Roma, 2021, 25 ss.

⁷⁷ Efficace il quadro tracciato da G. Lóbrano, *La Constitutio antoniniana* cit. il quale considera la *constitutio Antoniniana* «il terzo momento forte, anzi di coronamento» del processo di crescita della *civitas Romana*, dopo il *senatus consultum* del 338 a.C. (Liv. 8.14.2) con cui venne concessa a una serie di città latine la cittadinanza e la *lex Plautia Papiria de civitate socii danda* dell’89 a.C.

⁷⁸ Rimandiamo al quadro delle diverse integrazioni e interpretazioni offerto più di recente da Licandro, *La Constitutio Antoniniana* cit. il quale per parte sua ripropone la diversa integrazione avanzata a suo tempo da R. Böhm.

coli, da Ulpiano⁷⁹ ad Agostino⁸⁰ a Giustiniano⁸¹ e fino ai giorni nostri⁸², un valore simbolico che forse va oltre il dato storico contingente. Alla vigilia della sua emanazione, come rilevato a ragione per esempio da Spagnuolo Vigorita, diverse fonti testimoniano «non solo la diffusione quantitativa della cittadinanza romana, ma anche il relativo diluirsi della sua efficacia distintiva»⁸³. L'Impero continuò a essere un «impero delle città»⁸⁴, in molti contesti (si pensi per esempio all'Egitto)⁸⁵ continuarono immutate le esperienze di convivenza all'interno dell'impero di strati di popolazione ai quali la *civitas* non era riconosciuta.

Le *donationes civitatis* proseguirono anche dopo il 212 d.C., ma alle soglie del III secolo d.C. la distinzione fra cittadino e peregrino assunse sempre minore valore. In una nuova dimensione giuridica nella quale l'appartenenza alla città acquistava una importanza centrale, a emergere fu la distinzione tra *honestiores* e *humiliores* e, più in particolare, la condizione di senatori, cavalieri, decurioni, alla quale, per diversi profili giuridici, era equiparata quella dei veterani⁸⁶.

Ma conviene fermarsi per un'altra riflessione.

⁷⁹ D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*).

⁸⁰ Aug. *civ.* 5.17.

⁸¹ Nov. Iust. 78.5 (a. 539). Sul valore di tale Novella e in generale, sul tema della cittadinanza nell'epoca di Giustiniano, v. il limpido quadro tracciato da F. Gorla, *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano*, in *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità. Atti del II seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma*. 21-23 aprile 1982, Napoli 1984, 301 ss.

⁸² Nel 2017 infatti è stata accolta insieme alla *Magna Charta* e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) nel *Memory of the World Register*.

⁸³ Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi* cit. 8 ss. Fra le testimonianze alle quali Spagnuolo Vigorita alludeva vi è il noto passo di Cass. Dio 52.19.6 e il tratto dell'elogio *A Roma* di Elio Aristide, nel quale «la rigida distinzione tra cittadini e sudditi si risolve nella concezione di un organismo unitario di cui gli uni e gli altri sono parimenti partecipi». Sul discorso 'A Roma' di Elio Aristide vd. E. Aristide, *A Roma (traduzione e commento a cura di F. Fontanella, introduzione di P. Desideri)*, Pisa 2007 e P. Desideri, F. Fontanella (a c. di), *Elio Aristide e la legittimazione greca dell'impero di Roma*, Bologna 2013. Sui passaggi dell'encomio appena citati vd. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 30 ss.

⁸⁴ Spagnuolo Vigorita, *Città e impero* cit. 97 ss. Sul mutamento di significato della condizione di *civis Romanus* nel Tardoantico vd. V. Neri, *Cives e peregrini nella Roma Tardo antica: l'esaltazione dell'origo romana*, in *Identità e valori. Fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma 2001, 257 ss.; M.P. Baccari, *Cittadini e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 2011²; Gorla, *Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale* cit. 277 ss.

⁸⁵ V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014.

⁸⁶ Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi* cit. 43.

VIII. *Le ragioni della concessione del ius Latii ai Galli Comati nell'oratio dell'imperatore Claudio*

Riportiamo di seguito l'ultimo passaggio del testo di Tacito che riferisce dell'*oratio* dell'imperatore Claudio, alla quale abbiamo fatto cenno:

Tac. ann. 11.24.6-7: *iam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti aurum et opes suas inferant potius quam separati habeant. 7. Omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere: plebei magistratus post patricos, Latini post plebeios, ceterarum Italiae gentium post Latinos. inveterascet hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur, inter exempla erit.*

Come si diceva, l'intera *oratio* costituisce una testimonianza del fatto che l'imperatore Claudio di fosse fatto portavoce della radicata tradizione di inclusione e della caratteristica romana di sapere tenere insieme statuti differenti. Quest'ultimo brano è poi prezioso perché mostra quanto l'imperatore fosse consapevole della capacità dei Romani di innovare, includendo sempre coloro che in un primo momento erano esclusi: i plebei dopo i patrizi, i Latini dopo i plebei, le altre popolazioni italiche dopo i Latini. In quel momento storico l'apertura verso i Galli sarebbe stata una ulteriore innovazione che nel futuro, come le altre, sarebbe stata destinata a costituire un *exemplum*.

C'è un'espressione, che apre questo tratto del resoconto di Tacito, sulla quale è opportuno soffermare la nostra attenzione: *moribus artibus adfinitatibus nostris mixti*.

L'aggettivo *mixti*, riferito nel discorso dell'Imperatore ai Galli, è tradotto comunemente nella lingua italiana con il termine 'assimilati'. Tale traduzione nasconde però in sé il pericolo di poter essere ideologicamente orientata in modo da rafforzare una rappresentazione della storia dell'espansione di Roma secondo cui il processo di inclusione attraverso il quale fu costruito l'Impero romano ebbe come preconditione una assimilazione «nei costumi e nel grado di civiltà» dei Romani. In tale processo i Romani avrebbero proceduto nei confronti degli stranieri attraverso un «meccanismo» che icasticamente viene rappresentato in «cinque fasi: 1) sconfitti; 2) sottomessi; 3) romanizzati; 3) integrati; 5) fidelizzati»⁸⁷.

Ridurre la storia della costruzione dell'Impero romano alla rappresentazione di tale processo, però, appare fuorviante.

Già l'impiego del verbo 'assimilare' evoca l'atto con il quale si rende una

⁸⁷ È questa la rappresentazione prospettata da G. Valditara, *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli 2014, 37. L'idea dell'integrazione attraverso l'assimilazione è poi ripresa come uno dei cardini della non condivisibile rappresentazione dell'esperienza romana prospettata dall'autore in *Civis Romanus sum* cit. *passim* e spec. 155 ss. Vd. anche le calzanti critiche di recente espresse al riguardo da Traina, *La storia speciale* cit. 49.

cosa, diremmo secondaria, uguale, uniforme a un'altra, che per precondizione è definita primaria. La costruzione dell'Impero romano, in realtà, fu il prodotto di una storia molto più complessa e certamente affatto corrispondente alla rappresentazione icastica di un processo di distruzione-annullamento-assimilazione. Tale costruzione procedette a fatica lungo decenni percorsi a fasi alterne e nella difficoltà di operare nel concreto e fattuale dispiegarsi degli eventi al fine di tenere insieme popoli e culture differenti. Il tentativo riuscì grazie alla capacità che ebbe Roma di trovare un difficile equilibrio tra riconoscimento della diversità dell'altro e costruzioni di legami che unissero le più lontane regioni dell'Impero. Il processo non fu dunque di assimilazione, bensì di unione attraverso una commistione, processo reso bene in Tacito dall'aggettivo *mixti*, aggettivo che com'è noto deriva dal verbo *misceo*. Entità differenti che si mescolano creando appunto un'identità sempre nuova.

Diversamente da quanto si è provato a rappresentare in una cornice fondata su un parallelo con la realtà contemporanea che andrebbe evitato, la cittadinanza dei Romani non esprime mai un valore identitario escludente chi non si uniformasse a una presunta identità. Essa rappresentò invece, durante i lunghi decenni di costruzione dell'Impero, solo uno degli strumenti attraverso cui Roma tentò, sempre a fatica, di promuovere una unità di genti⁸⁸. L'approdo, come si è visto, fu costituito dalla concessione all'intera ecumene di una condizione giuridica che ormai aveva peraltro perso molto del suo originario valore.

IX. *L'alterità: hostis, advena, perduellis, peregrinus, barbarus*

Guardiamo ora all'idea di alterità nell'esperienza romana. Poiché la storia è anche storia di parole, nel senso che le radici semantiche e i significati primi dei termini rivelano moltissimo delle esperienze storiche più risalenti, cominceremo con un quadro, anche in questo caso appena accennato, dei termini che i Romani utilizzarono per indicare l'«altro».

Seguiamo l'impostazione di Capogrossi Colognesi e, lasciando da parte le note teorie sulla originaria ostilità naturale dei popoli⁸⁹, cominciamo a considerare la storia a Roma del rapporto con l'«altro», lo straniero, dal momento in cui si concluse l'esperienza costituita «dall'azione di molteplici e non univoci processi sinecistici» ed emerse «un articolato processo culturale

⁸⁸ Cfr. Rut. Nam. *de red.* 1.63: *Fecisti patriam diversis gentibus unam.*

⁸⁹ Per un quadro su tale teoria può rimandarsi agli studi di P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965, 8 ss.; Id., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990, 10 ss.; vd. anche Ceglia, *Communio iuris* cit. 254 ss.

consistente, niente di meno, che in quella che possiamo chiamare ‘l’invenzione della città’»⁹⁰.

Da questo momento e per diversi secoli *hostis* fu lo straniero con il quale il Romano intratteneva un rapporto paritario⁹¹. Significativa è la presenza nei culti antichi della *dea Hostilina*, che garantiva una crescita alla stessa altezza di tutte le spighe di grano. Il significato di *hostis* «per un cambiamento di cui non conosciamo le condizioni precise»⁹² mutò poi significato⁹³, divenendo analogo al termine, anch’esso arcaico, *perduellis*, il nemico.⁹⁴

Ma *hostis* fu sempre il nemico legittimato a essere tale, da un rapporto che sebbene di conflitto era ritualmente e perciò giuridicamente regolato⁹⁵.

C’è un altro termine arcaico che indicava a Roma lo straniero: *advena*, colui che arrivando dall’esterno si aggiunge (*ad-venio*)⁹⁶. Nel discorso di Decio Mure in difesa della *rogatio Ogulnia advena* era *Atta Clausus*, il capostipite della *gens Claudia*, di origine sabina, cooptata fra i patrizi:

Liv. 10.8.6: *Sabinum aduenam, principem nobilitati vestrae, seu Attium Clausum seu Ap. Claudium mauultis, illi antiqui patricii in suum numerum acceperunt: ne fastidieris nos in sacerdotum numerum accipere*⁹⁷.

Il significato di straniero fu assunto infine dal termine *peregrinus*. *Peragra-*

⁹⁰ Capogrossi Colognesi, *L’idea di cittadinanza* cit. 965 ss.

⁹¹ Si vedano da ultimi, con bibl. precedente, A. Calore, *‘Hostis’ e il primato del diritto*, in *BIDR.* 106, 2012, 132 ss.; D. Kremer, *Trattato internazionale e legge delle dodici tavole*, in M. Humbert (a c. di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 191 ss.

⁹² É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Vol. 1 cit. 70.

⁹³ Sul problema del periodo nel quale avvenne tale mutamento e sulle ragioni che lo determinarono vd. Calore, *‘Hostis’ e il primato del diritto* cit. 121 ss.

⁹⁴ Varr. *de ling. Lat.* 5.3; Cic. *off.* 1.37; D. 49.4.3 (Marc. 14 *inst.*); D. 50.16.234 pr.; Gai 1.79; Fest.-Paul. v. *hostis* (91 L.).

⁹⁵ Categoria diversa era quella dei *latrones-praedones*: cfr. D. 50.16.118 (Pomp. 2 *ad Q. Muc.*).

⁹⁶ Vd. in tema A. Maiuri, *Hostis, hospes, extraneus. Divagazioni etimo-antropologiche sul senso dell’alterità nella civiltà romana*, in S. Botta, M. Ferrara, A. Saggiaro (a c. di), *La Storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni*. Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016, Brescia 2017, 459. Sul significato di *advena* in rapporto al termine *incola* vd., con bibl. precedente, Gagliardi, *Mobilità e integrazione* cit. 75 ss.

⁹⁷ Sull’interpretazione di tale passo vd. De Simone, *Studi sulla patria potestas* cit. 186 ss. Altre testimonianze dell’uso del termine in: Plaut. *Aulul.* 3.406-407: *Attatae, cives, populares, incolae, accolae, advenae omnes, date viam qua fugere liceat, facite tota plateae pateant*; Plaut. *Poenulus* v. 1033 (Sulla considerazione dello straniero nel *Poenulus* di Plauto vd. E. Santamato, *Gruppi immigrati e loro gestione Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.*, Napoli 2012, 205 ss.); Liv. 1.2.1: *Turnus rex Rutulorum, cui pacta Lavinia ante adventum Aeneae fuerat, praelatum sibi advenam aegre patiens simul Aeneae Latinoque bellum intulerat*; Liv. 4.3: *cum maiores nostri advenas reges non Fastidierint*; Tac. *ann.* 11.24.4: *advenae in nos regnaverunt* (si è già fatto cenno ad alcuni passaggi del passo di Tacito da cui è escerpito il tratto trascritto *supra*, p. 156).

re esprime l'idea di 'camminare attraverso i campi' e indica la strada percorsa dall'individuo che arriva a Roma da una realtà lontana⁹⁸.

L'ampia accezione del termine *peregrinus* lascia tuttavia distinte le diverse categorie, alle quali abbiamo accennato, dei Latini.

Diverso, ancora, era il termine *hospes*, derivante da *hostis*. *Hospes* era lo straniero che instaurava una relazione particolare con un cittadino romano attraverso un rituale, l'*hospitium*, che era l'accoglienza in una *familia* con scambio di doni e stretta di mano. All'*hospes* veniva concessa la *tessera hospitalis*, il rapporto era protetto da *Iuppiter hospitalis* e la comunità intera accoglieva e proteggeva lo straniero. Sarebbe nato in seguito anche l'*hospitium publicum*⁹⁹.

Barbarus, infine, è termine che i Romani acquisiscono dalla lingua greca, secondo la quale βάρβαρος è il soggetto estraneo sia a una determinata città greca (ξένος), sia al mondo greco¹⁰⁰. Il termine latino assumerà nell'esperienza giuridica romana una valenza specifica nei primi secoli dell'Impero e nel Tardoantico.

Non esiste, invece, nella lingua latina un termine corrispondente nella nostra lingua né a 'migrante' né a 'immigrato'¹⁰¹. Esistono il sostantivo *migratio* e il verbo *migrare*, che anche nei suoi numerosi derivati¹⁰² non sembra mai utilizzato – né nelle fonti giuridiche né in quelle letterarie – con riferimento a esperienze in qualche modo paragonabili ai moderni fenomeni migratori.

È utile allora soffermare la nostra attenzione su alcuni fenomeni, spesso dai moderni indicati come 'migratori', che riguardarono vicende accadute a Roma intorno al II secolo a.C.

⁹⁸ Diversa l'etimologia accolta da Ceglia, *Communio iuris* cit. 254 ss. che cita G. Ramaniello, *Pensiero e linguaggio. Grammatica universale*, Roma 2004, 382, secondo cui *peregrinus* indica «colui che è esterno all'ager, scil. Romanus».

⁹⁹ É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Vol. 1. *Economia, parentela, società*, Torino 1976 (trad. it. di M. Liborio di *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. Vol. 1. *Economie, parenté, société*, Paris 1969), 64 ss.; S. Randazzo, *Lo statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto romano arcaico*, in R. Astorri, F.A. Cappelletti (a c. di), *Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura*, Torino 2003, 51 ss.; Calore, *'Hostis' e il primato del diritto* cit. 129 ss.; Maiuri, *Hostis, hospes, extraneus* cit. 456.

¹⁰⁰ Vd. A. Marcone, *Idee di barbari a Roma tra la fine della Repubblica e il Principato*, in C. Giuffrida, M. Cassia, G. Arena (a c. di), *Roma e i 'diversi'. Confini geografici, barriere culturali, distinzioni di genere nelle fonti letterarie ed epigrafiche fra età repubblicana e Tarda Antichità*, Firenze 2019, 91 ss. Altri termini furono *inimicus*, *extraneus*, *alienigena*. Vd. M. Bettini, *La guerra e lo scambio: hostis, perduellis, inimicus*, in *Linguistica e antropologia. Atti del 14. Congresso internazionale di studi. Lecce 23-25 maggio 1980*, 303 ss.

¹⁰¹ La lingua greca utilizzava il termine μέτοικος che indicava lo straniero residente nella città al quale era riconosciuta una condizione giuridica di favore, con imputazione di diritti e doveri. Su questi temi vd. il quadro tracciato da ultimo da M. Lentano, *Straniero*, Roma 2021, 17 ss.

¹⁰² *Demigrare, immigrare, semigrare, remigrare, commigrare, transmigrare, exmigrare, admigrare, amigrare, admigrare, praemigrare*.

X. *I problemi causati dalle massicce migrationes dei Latini a Roma intorno al II secolo a.C.*

Immigrazioni e migrazioni sono fenomeni, ben indagati dagli storici, che risalgono alla nascita di Roma e che hanno caratterizzato, se pur con peculiarità differenti, tutta la sua storia, dall'età arcaica al Tardoantico¹⁰³. Proporranno alcune riflessioni su un fenomeno specifico che negli ultimi tempi è stato oggetto di alcune letture, le quali hanno il torto di imprimere prospettive attualizzanti che corrono sempre il rischio di falsare la storia.

Negli ultimi anni è oggetto di un'attenta rivisitazione l'opinione tradizionale che fa risalire al *foedus Cassianum* il diritto di acquisire la cittadinanza della città alleata spostandovi il proprio domicilio¹⁰⁴. È noto come tale diritto venga tradizionalmente indicato con l'espressione latina *ius migrandi*, che tuttavia è estranea alle nostre fonti. Senza prendere qui parte al dibattito dottrinario, che sembra in questi ultimi anni avere assunto particolare vivacità, soffermeremo la nostra attenzione su alcuni fenomeni realizzatisi intorno al II secolo a.C. e che ebbero come presupposto il diritto dei *Latini* di *in civitatem Romanam per migrationem*

¹⁰³ Sul fenomeno delle migrazioni in età antica e nell'esperienza romana in particolare, vd., tra gli altri, D. Noy, *Foreigners at Rome, Citizens and Strangers*, London 2000; M. Sordi, *Integrazione, mescolanza, rifiuto nell'Europa antica: il modello greco e il modello romano*, G. Brizzi, *Integrazione a Roma tra età monarchica e prima repubblica*, entrambi in G. Urso (a c. di), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, 17 ss. e 115 ss.; E. Todisco, *L'immigrato e la comunità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di integrazione*, in M. Pani (a c. di), *Storia romana e storia moderna*, Bari 2005, 133 ss.; Ead., *La comunità cittadina e l'altro: la percezione del forestiero a Roma tra tarda repubblica e alto impero*, in *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico*, Roma 2006, 93 ss.; L. Solidoro, *Sulla condizione giuridica dello straniero nel mondo romano*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze* 1, 2006, 21 ss.; C. Moatti, W. Kaiser, *Mobilità umana e circolazione culturale nel Mediterraneo dall'età classica all'età moderna*, in P. Corti, M. Sanfilippo (a c. di), *Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni*, Torino 2009, 5 ss.; L. Tacoma, *Moving Romans. Migration to Rome in the Principate*, Oxford 2016.

¹⁰⁴ Sul problema dell'arcaico *ius migrandi* si vedano, da ultimi, con bibl. precedente, D. Kremer, *A propos d'une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et en particulier du ius migrandi*, in *Athenaeum* 102/1, 2014, 226 ss.; F. Vallocchia, 'Ius migrandi'? *Migrazioni latine e cittadinanza romana*, in *Index* 46, 2018, 698 ss. (= *D@S*. 16, 2018); Cursi, *Lo spazio della cittadinanza* cit. 37 ss.; F. Mercogliano, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli 2020², 32 ss.; Ceglia, *Communio iuris* cit. 318 ss.; L. Gagliardi, *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, in *Ius on line* 4, 2020 e *La romanistica ottocentesca e la 'costruzione' niebuhriana del ius migrandi*, in *Historia et ius* 18, 2020, paper 15; L. Capogrossi Colognesi, *Tra miti di fondazione e pratiche di governo: genesi e funzione del ius migrandi*, in L. Garofalo, L. Vacca (a c. di), *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, Napoli 2021, 55 ss.

et *censum transire*, il diritto dei *Latini* di spostare il proprio *domicilium* a Roma (*migratio*) e attraverso la *professio censualis* divenire così *cives Romani*¹⁰⁵.

Al 206 a.C. risale la vicenda dell'arrivo a Roma di legati da Piacenza e Cremona che lamentavano la condizione delle proprie città e campagne per i danni subiti dalle devastazioni dei Galli e per lo spopolamento dovuto all'alto afflusso di propri cittadini a Roma. Fu dato al pretore Mamilio il compito di proteggere le colonie dai nemici e, sulla base di un *senatus consultum*, i consoli ordinarono 'qui *cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reverterentur*'¹⁰⁶.

Del tutto condivisibile la lettura di queste vicende offerta da Laffi, il quale ha visto bene come il rimpatrio dei cittadini di Cremona e Piacenza ebbe natura «essenzialmente di un provvedimento di guerra, in quanto diretto in primo luogo alla salvaguardia dei requisiti elementari della sicurezza militare»¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Su tali fenomeni vd. da ultimi, con bibl. precedente, Luraschi, *Foedus Ius Latii Civitas* cit. 139 ss.; U. Laffi, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati Latini e Italici nel primo quarto del II sec. a.C.*, in *Pro Populo Ariminense. Atti del Convegno internazionale «Rimini antica. Una respublica fra terra e mare»*, Rimini, ottobre 1993, Faenza 1995, 43 ss.; Id., *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in *Athenaeum* 105, 2017, 85 ss. (= *Nuovi studi di Storia romana e di diritto* cit. 189 ss., con ampia bibl.); Id., *Italici in colonie latine e Latini in colonie romane*, in M. Chelotti, M. Silvestrini, E. Todisco, *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari 2017, 51 ss.; W. Broadhead, *Rome's migration policy and the so-called 'ius migrandi'*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 2, 2001, pp. 69 ss.; D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris 2007; Id., *A propos d'ue tentative recente de deconstruction des privileges latins et en particulier du ius migrandi*, in *Athenaeum* 102/1, 2014, 226-237; A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v. Chr.)*, Stuttgart 2009; Id., *The Latins and Their Legal Status in the Context of the Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in *Klio* 96.2, 2016, 526 ss.; Id., *The Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in M. Aberson et al. (a c. di), *L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della 'romanizzazione' (= E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne, II)*, Bern 2016, 57 ss.; Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza* cit. 24 ss.; E. Santamato, *Gruppi immigrati e loro gestione* cit.; M. Humbert, *La colonisation et le phénomène migratoire: leçons romaines*, in E. Gojosso, D. Kremer, A. Vergne (a c. di), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique a nos jours*, Poitiers 2014, 41 ss.; Mercogliano, *Hostes novi cives* cit. 49 ss.; Cursi, *Lo spazio della cittadinanza* cit. 174 ss.

¹⁰⁶ Liv. 28.11.10-11: *Mouerant autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati querentes agrum suum ab accolis Gallis incursari ac uastari, magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infrequentes se urbes, agrum uastum ac desertum habere. 11. Mamilio praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur: consules ex senatus consulto edixerunt ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reuenterentur. (...)* Per una panoramica sulle vicende della II guerra punica vd. G. Brizzi, *Scipione e Annibale: La guerra per salvare Roma*, Roma-Bari 2007, *passim*.

¹⁰⁷ Laffi, *Le espulsioni da Roma di immigrati* cit. 87.

Nel 187 a.C. furono ricevute in Senato legazioni da numerose città latine. Tutte lamentavano l'alto numero di immigrati giunti a Roma provocando lo spopolamento delle città di origine. Il Senato diede incarico al pretore Terenzio Culleone di *eos conquirere* e di costringere a tornare nella città di origine tutti coloro che si erano fatti censire sia a Roma sia nelle città d'origine, anche a seguito di *professio* del proprio padre¹⁰⁸.

Come ancora ben visto, fra gli altri, da Laffi, si trattava di *Latini* che si erano fatti censire a Roma, divenendo in tal modo *cives Romani*¹⁰⁹. Il provvedimento volto a *cogere ut redire ubi censi essent* determinava il venir meno della *civitas* romana e il reintegro nei rispettivi corpi civici.

Più complessa la vicenda del 177 a.C. Una legazione latina riuscì, dopo diversi tentativi nei due anni precedenti, a farsi accogliere in Senato per chiedere che Roma intervenisse *ut redire in civitates iuberent socios* che *'in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant'*¹¹⁰.

Una *lex*, racconta Livio, aveva concesso il diritto di acquisire la cittadinanza romana a seguito del trasferimento del *domicilium* a Roma ai *Latini* che avessero lasciato tuttavia nella propria città *stirpem ex sese*¹¹¹.

I *Latini* riuscivano a ottenere la cittadinanza romana frodando tale legge con

¹⁰⁸ Liv. 39.3.4-6: *Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes conuenerant, senatus datus est. Iis querentibus magnam multitudinem ciuium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, 5. Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos conquireret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus postue eos censores ipsum parentemue eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. 6. Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante.*

¹⁰⁹ Per la discussione sulle diverse interpretazioni rimandiamo alle pagine dello stesso Laffi, *Le espulsioni da Roma* cit. 87 ss.

¹¹⁰ Liv. 41.8.6-12: *Mouerunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigauerant, tandem in senatum introductae. 7. Summa querellarum erat, ciues suos Romae censos plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint. 8. Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur; neque eo minus aut hos aut illos in dilectu militum dare. 9. Genera autem fraudis duo mutandae uiritim ciuitatis inducta erant. Lex sociis [ac] nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut ciues Romani fierent. ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant. 10. Nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibuslibet Romanis in eam condicionem, ut manu mitterentur; mancipio dabant, libertinique ciues essent; et quibus stirps deesset, quam relinquerent, ut *** ciues Romani fiebant. 11. Postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in ciuitatem Romanam per migrationem et censum transibant. 12. Haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde, ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, <id ratum ne esset>. Haec impetrata ab senatu.*

¹¹¹ C. Russo Ruggieri, *Ancora sul contenuto e sui destinatari della lex Claudia de sociis*, in *SDHI*. 64, 1995, 203 ss.

il seguente espediente: trasferivano *in mancipio* il proprio figlio a un cittadino romano che abitava nella propria città d'origine, con il patto che questi lo avrebbe manomesso rendendolo in tal modo *sui iuris* e *civis Romanus*. Il *pater*, trasferito il proprio *domicilium* a Roma e fattosi censire, avrebbe così acquisito la cittadinanza *per migrationem et censum*, il figlio *per emancipationem*¹¹².

Questa volta il meccanismo giuridico per operare l'allontanamento dei *Latini* fu molto più complesso¹¹³. Fu rogata una *lex ex senatusconsulto* dal console C. Claudio. Approvata la legge, il console emanò un editto che ordinava l'allontanamento. All'editto fu aggiunto un *senatusconsultum* che imponeva ai cittadini romani manumittenti di giurare di fronte ai magistrati romani di compiere la *manumissio* senza il fine di frodare la legge e far cambiare cittadinanza al manumittendo. In mancanza di giuramento questi non avrebbe potuto ottenere la cittadinanza.

Il contrasto a tali fenomeni di mutamento della cittadinanza in frode alla legge (che non contrastava l'arrivo del Latino a Roma e il mutamento della cittadinanza, bensì lo spopolamento della città latina di origine) fu fondato su ragioni legate alla necessità di assicurare sia la stabilità dei governi delle singole città sia l'equilibrio complessivo della sicurezza militare che esse garantivano a Roma.

Nei decenni successivi, com'è noto, l'equilibrio nei rapporti tra le *civitates* latine, faticosamente perseguito anche con questi provvedimenti, era destinato a costituire una dei problemi più gravi che, nonostante i primi tentativi falliti all'epoca dei Gracchi, portò al *bellum civile* e determinò uno dei fattori fondamentali di definitiva crisi della *libera res publica*.

Ma torniamo alle nostre prospettive di indagine. Le vicende alle quali abbiamo accennato, vengono comunemente in dottrina indicate, nella lingua italiana, con l'espressione 'espulsione di immigrati'¹¹⁴.

¹¹² Sulla seconda tipologia di frode, difficile da ricostruire per la lacuna del testo liviano vd., per tutti, Laffi, *Le espulsioni da Roma* cit. 94 ss.

¹¹³ Liv. 41.9.9-12: *Legem dein de sociis C. Claudius tulit <ex> senatus consulto et edixit, qui socii [ac] nominis Latini, ipsi maioresue eorum, M. Claudio T. Quinctio censoribus postue ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque ciuitatem ante kal. Nouembres redirent. 10. Quaestio, qui ita non redissent, L. Mummius praetori decreta est. 11. Ad legem et edictum consulis senatus consultum adiectum est, ut dictator, consul, interrex, censor, praetor, qui nunc esset <quiue postea futurus esset>, apud eorum quem <qui> manu mitteretur, in libertatem uindicaretur, ut ius iurandum daret, qui eum manu mitteret, ciuitatis mutandae causa manu non mittere; in quo id non iuraret, eum manu mittendum non censuerunt. 12. Haec in posterum cauta iussique edicto C. Claudii cons. *** Claudio decreta est.*

¹¹⁴ Così, ad esempio, Laffi, *Le espulsioni da Roma di immigrati* cit.; E. Santamato, *Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.*, Napoli 2012; Valditara, *Civis Romanus sum* cit. 93 ss.

Ora, tale espressione, se decontestualizzata dall'esperienza storica nella quale le vicende alle quali essa allude si determinarono rischia di produrre un grave fraintendimento, dando l'(erronea) impressione che Roma operò una politica di contrasto alla immigrazione attraverso provvedimenti di espulsioni in qualche modo paragonabile a possibili assetti di contrasto ai fenomeni moderni di immigrazione o migrazione.

Come si è visto, tali presunte 'espulsioni' riguardarono soggetti la cui condizione (di *Latini* o anche, almeno formalmente, di *cives Romani*) non consente alcun paragone, in genere sempre pericoloso, con i fenomeni moderni. La loro ragione, peraltro, andrebbe ricercata in situazioni contingenti legate, come osservato, alla necessità politica di mantenere saldi i rapporti tra Roma e le città latine, e non all'insostenibilità di tali flussi. Stava per aprirsi un periodo di grave crisi nel quale il problema della 'cittadinanza' avrebbe assunto un rilievo che può essere oggi compreso *ex post* solo in ragione della complessità delle condizioni storiche del momento. Già per tale ragione andrebbe evitato l'impiego di espressioni quali 'provvedimenti di espulsione di immigrati', che porta con sé il rischio gravissimo di una lettura attualizzante della storia. I *socii nominisve Latini* che *in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant* davvero non possono essere in alcun modo paragonati ai drammatici fenomeni migratori dei nostri giorni.

XI. Conclusioni: il valore dell'esperienza giuridica dell'antichità

Per concludere, identità e alterità modularono il loro rapporto in tutta l'esperienza giuridica romana su un piano molto complesso, quello dell'appartenenza alla comunità che fu sempre espressione di una poliedricità di componenti fra loro molto differenti.

Accanto a colui che godeva della piena capacità giuridica, sia nel campo del diritto privato sia nel campo del diritto pubblico, il maschio adulto *sui iuris*, *pater familias*, vi erano il *filius familias*, la donna *sui iuris*, il liberto, il plebeo (fino al pareggiamento degli ordini), il *civis sine suffragio*. Per tutta l'età che va dal *regnum* all'Impero tale idea di appartenenza, così modulata, non espresse mai alcun valore identitario, bensì costituì un formidabile strumento di inclusione, di natura prettamente giuridica, affidato ai *cives uti singuli* o agli organi di governo. La *civitas Romana* non fu certo concepita quale *praemium* da elargire a seguito di un giudizio fondato su criteri valoriali di meritevolezza precostituiti o su ragioni di utilità unilaterali di Roma. Essa fu anzi strumento di costruzione di una comunità sempre più ampia che fu tenuta insieme non da un valore metagiuridico identitario, ma dal *ius*.

Nell'età tardoantica la poliedricità dell'intera comunità dell'Impero per-

durò, pur mutando la natura dei suoi differenti componenti. La cittadinanza continuò a non essere mai garanzia né di eguaglianza né di partecipazione alla gestione della *res publica*, anche dopo la *constitutio Antoniniana*. Cambiarono, come si accennava, gli statuti interni che definivano i componenti della popolazione dell'Impero. Tra gli altri: *cives Romani*, *Latini Iuniani*, apolidi, *peregrini dediticii*, *barbari*, *gentiles*, *laeti*. Continuarono le migrazioni¹¹⁵ e cambiò il rapporto con lo straniero¹¹⁶.

Chi voglia ripensare oggi a nuovi principi ai quali uniformare un'idea finalmente nuova di appartenenza e di alterità, non dovrà correre il pericolo, sempre insidioso, di attendere dalla storia risposte a domande che il presente impone come urgenti o, peggio, di ricercare conferme a risposte già assunte. Per quanto possibile l'indagine storica andrebbe condotta con un approccio che gli antropologi chiamano 'emico', che tenti cioè di guardare dall'interno ai fenomeni studiati, cercando di porsi dal punto di vista di coloro che ne sono stati protagonisti, e di comprendere in che modo essi abbiano inteso la realtà che li circondava, come abbiano operato, in quali contesti e con quali fini, nella consapevolezza che ciascun fenomeno storico è unico e irripetibile¹¹⁷.

¹¹⁵ Vd., da ultimi, con bibl. precedente, A. Barbero, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero Romano*, Roma-Bari 2006 (rist. 2012); C. Corbo, *Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali*, in *Koinonía* 39, 2015, 33 ss.

¹¹⁶ Per l'età del Tardoantico vd., fra gli altri, J. Gaudemet, *Les romains et les 'autres'*, in *La nozione di «romano» tra cittadinanza e universalità* cit. 7 ss.; V. Marotta, *Il problema dei Laeti. Fonti e storiografia*, in F. Botta, L. Loschiavo (a c. di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012*, Lecce 2015, 117 ss.; G. Mancini, *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di 'straniero in patria': le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardoantica*, in F. Rimoli, *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, Napoli 2014, 358 ss.; M. Casella, *Antiochia di Siria di fronte al problema dell'immigrazione (Lib. Or. 56,22-23)*, V. Neri, *Tra alterità e affinità. La rappresentazione del corpo barbarico nella letteratura latina tardoantica*, B. Girotti, *Sul senso storico del termine peregrinus in alcuni autori della tarda antichità. Persistenze e incroci di tematiche tra civiltà e verecundia*, R. Arcuri, *«Barbari e per giunta ariani»: la percezione dell'«altro» in Procopio di Cesarea*, O. Licandro, *L'urbanitas tra Romanitas e Barbaritas e l'eccezione della diversità gotica*, tutti in C. Giuffrida, M. Cassia, G. Arena (a c. di), *Roma e i 'diversi'* cit. 195 ss.; 206 ss.; 217 ss.; 228 ss.; 241 ss.; G. Zanon, *La patria «immaginata». Cives e barbari tra IV e V secolo d.C.*, in Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini* cit. 167 ss.

¹¹⁷ Sulle categorie 'etico' ed 'emico' (alle quali accennavamo anche *supra* p. 136) vd. U. Fabietti, *Storia dell'antropologia*⁴, Bologna 2020, 164 ss. Interessante anche la prospettiva offerta da Clifford Geertz ed espressa nel contributo, che apre il celebre *Interpretazione di culture*³, Bologna 2019 (trad. italiana di E. Bona, revisione di M. Santoro di *The Interpretation of Cultures*³, New York 2017), *'Thick description: verso una teoria interpretativa della cultura'*. Sulla

Adottando tale approccio l'indagine storica non potrà che fornire 'esperienza', essendo esperienza la storia e l'indagine storica stessa.

Il vero è che ogni analisi, anche quella condotta sul piano giuridico, presuppone la capacità di osservare le diverse esperienze con la consapevolezza che ciascuna, anche quella attuale, è una realtà storica, vale a dire in divenire: ha le proprie radici nel passato, la propria complessità nel presente, i propri sviluppi nel futuro¹¹⁸. Per contribuire a modificarla allo scopo di raggiungere il migliore benessere possibile per l'uomo è necessario essere consapevoli che l'uomo può scegliere sempre tra diverse possibili soluzioni. È proprio tale possibilità di scelta che la prospettiva storica, che non si ferma al presente ma conosce il passato e sa guardare al futuro, ha il merito di rendere sempre evidente.

Monica De Simone
Università degli Studi di Palermo
monica.desimone@unipa.it

possibilità di utilizzare simili approcci anche in altre settori vd. V. Nizzo, *La prospettiva 'emica' tra antropologia e archeologia: un approccio possibile?* in V. Nizzo, A. Pizzo (a c. di), *Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci*, Milano-Udine 2018, 437 ss.; A. Romano, *Etico vs. emico e la linguistica in Italia oggi*, in *Bollettino del laboratorio di fonetica sperimentale 'Arturo Genre' 7*, 2021, 3 ss.

¹¹⁸ Sulla considerazione della storicità come caratteristica intrinseca di ogni realtà giuridica – considerazione ben presente a un intero filone di studi storici che nel solco del pensiero vichiano passa anche per l'idealismo crociano (si pensi per es. a B. Croce, *La storia come pensiero e come azione*, Bari 1938) e giunge sino alle indagini di Fulvio Tessitore (a partire da *Filosofia del diritto, dogmatica e scienza romanistica*, in *Riv. int. di fil. del diritto* 41, 1964, 114 ss.) – si ricordi, con riferimento agli studi giuridici, il pensiero di Capograssi e di Orestano: vd. in proposito le riflessioni, per esempio, di recente proposte da F. Cerrone, *Sull'esperienza giuridica: Capograssi, Orestano, Giuliani*, in *Diritto pubblico* 3, 2016, 963 ss.